



18 maggio 2016

Stop alla diffusione di specie esotiche invasive

Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato 13.3636 «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive» del consigliere nazionale Karl Vogler del 21.06.2013

Indice

COMPENDIO	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1. SITUAZIONE INIZIALE	5
1.1 CONTESTO	5
1.2 NECESSITÀ D'INTERVENTO	5
1.3 POSTULATO E MANDATO	6
1.4 COORDINAMENTO CON I LAVORI IN CORSO DELLA CONFEDERAZIONE	6
2. CONTENUTI DELLA STRATEGIA.....	7
2.1 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE.....	7
2.2 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI GIURIDICHE QUADRO.....	8
2.3 AZIONE COORDINATA.....	8
2.4 GARANZIA DELLA COMPATIBILITÀ CON GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI.....	8
3. RIPERCUSSIONI DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA	9
3.1 RIPERCUSSIONI GIURIDICHE	9
3.2 RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E SULL'EFFETTIVO DI PERSONALE.....	10
4. CONCLUSIONI.....	11

Allegati

Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive

Compendio

Le specie esotiche invasive possono compromettere la salute dell'uomo, degli animali da reddito e delle piante, provocare danni economici o diffondersi a scapito delle specie autoctone, danneggiando la biodiversità e i servizi ecosistemici. Sulla scia della globalizzazione, il numero di specie esotiche trasferite in habitat al di fuori della loro area di diffusione naturale attraverso attività antropiche è aumentato sensibilmente. Nel 2006 sono state censite oltre 800 specie esotiche insediate in Svizzera, 107 delle quali sono state identificate come invasive.

In Svizzera, l'evoluzione degli ultimi decenni ha mostrato che un crescente numero di specie esotiche invasive colonizza una superficie sempre più estesa. Rispetto alla situazione all'estero, tuttavia, in Svizzera molte specie esotiche invasive sono ancora a uno stadio relativamente precoce di diffusione. La tendenza a un'ulteriore diffusione è tuttavia preoccupante. L'attuazione di misure volte a contenere le specie esotiche invasive è meno costosa e più semplice fintanto che tali specie non sono ancora molto diffuse o frequenti. Se non saranno adottate contromisure efficaci, i danni provocati dalle specie esotiche invasive aumenteranno ulteriormente. Per questo motivo si raccomanda di identificare il più precocemente possibile le specie nocive, adottare misure precauzionali e attuare le misure di lotta necessarie per contenere le specie esotiche invasive.

Il postulato 13.3636 incarica il Consiglio federale di presentare una strategia volta a migliorare il riconoscimento precoce e la prevenzione come pure a contenere l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive in Svizzera. La strategia dovrà inoltre indicare in che misura occorra adeguare le basi giuridiche vigenti. Nel suo parere in risposta al postulato, il Consiglio federale precisa a titolo complementare che si dovrà anche chiarire le responsabilità di Confederazione e Cantoni e stabilire le eventuali risorse necessarie per la realizzazione delle misure.

La strategia formulata nell'ambito dell'elaborazione del rapporto chiesto nel postulato si basa sugli obiettivi dettati dalle regolamentazioni regionali e dagli impegni internazionali, li concretizza dal punto di vista delle specie esotiche invasive e descrive le misure necessarie. Il relativo catalogo di misure comprende le attività esistenti, che vanno portate avanti o ampliate allo scopo di raggiungere gli obiettivi, e le misure nuove e supplementari, definite in base ai deficit esistenti e indispensabili per raggiungere gli obiettivi. Le attività esistenti servono a preparare e ad aggiornare le basi conoscitive, a garantire la formazione e la formazione continua nonché a consentire lo scambio di informazioni tra gli attori a contatto con specie esotiche invasive a livello nazionale e internazionale. È stata individuata una necessità d'intervento supplementare per la Confederazione in particolare a livello dell'armonizzazione e dell'adeguamento delle basi giuridiche esistenti nonché del corrispondente miglior coordinamento delle attività con specie esotiche invasive della Confederazione, dei Cantoni e di terzi. Il rafforzamento della funzione di direzione e coordinamento della Confederazione nell'ambito delle specie esotiche invasive risponde a un'esigenza manifestata da tempo in particolare dai Cantoni.

Le misure contro le specie esotiche invasive generano costi. Nell'ambito del presente rapporto sono stimate le spese supplementari per le misure che potranno essere attuate indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche subito dopo l'adozione del rapporto da parte del Consiglio federale. Per la Confederazione sono previste spese annue ricorrenti dell'ordine di 2,4 milioni di franchi per il 2017, 3,5 milioni di franchi per il 2018 e 5 milioni di franchi l'anno a partire dal 2019. A livello di personale, per rafforzare il coordinamento e le attività degli attori e per attuare varie misure affidate principalmente alla Confederazione, si stima un fabbisogno supplementare di 1,5 equivalenti a tempo pieno. Ciò garantirà il coordinamento delle attività di tutti gli attori interessati e lo scambio di informazioni tra gli stessi, il coordinamento ottimale delle misure di prevenzione e di lotta contro le specie esotiche invasive e l'impiego efficiente ed efficace delle risorse impiegate.

Il fabbisogno di risorse finanziarie per l'insieme dei Cantoni è pari a 2 milioni di franchi per il 2017, 3 milioni di franchi per il 2018 e 4,5 milioni di franchi l'anno a partire dal 2019. Anche a livello cantonale, l'attuazione delle misure presuppone un coordinamento tra i servizi cantonali interessati. Il fabbisogno di personale supplementare per l'attuazione delle misure della strategia varierà da un Cantone all'altro.

Vi sono poi anche misure che dipendono dall'adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza potranno essere attuate solo in un secondo tempo. Le relative spese saranno stimate nell'ambito di un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e presentate in concomitanza con il messaggio concernente l'adeguamento delle basi giuridiche relative alle specie esotiche invasive. L'elaborazione di tale messaggio sarà avviata subito dopo l'adempimento del postulato.

In linea di massima si può affermare che più si rinvia l'attuazione delle misure necessarie contro le specie esotiche invasive, più onerose e costose saranno. L'attuazione della strategia e lo stanziamento delle risorse necessarie permetteranno di arrestare la diffusione incontrollata e i crescenti costi delle specie esotiche invasive. Al contempo consentiranno di raggiungere uno degli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera e di adempiere sia gli impegni di diritto nazionale sia le convenzioni internazionali.

1. Situazione iniziale

1.1 Contesto

Negli ultimi decenni, la mobilità internazionale ha segnato un'impennata. Attraverso i crescenti flussi di merci e di persone sono importate deliberatamente o introdotte involontariamente in Svizzera anche specie animali o vegetali provenienti da regioni lontane. Alcuni di questi animali o piante importati o introdotti sono invasivi. Le specie invasive hanno il potenziale di compromettere la salute dell'uomo, degli animali e delle piante e di provocare danni economici. Possono sostituirsi alle specie autoctone, compromettendo seriamente o addirittura danneggiando la biodiversità locale e i servizi ecosistemici.

I rischi economici, sanitari ed ecologici legati agli animali e alle piante importati o introdotti, ossia alle specie esotiche, sono stati riconosciuti a livello internazionale. La International Union for Conservation of Nature (IUCN) definisce già la diffusione di specie esotiche invasive «*una delle minacce più gravi per l'ambiente e l'economia del pianeta*»¹. Sul territorio dell'UE si stimano costi annui pari ad almeno 12 miliardi di euro, con una tendenza al rialzo². Per gli Stati Uniti, i costi economici ed ecologici causati dalle specie esotiche invasive sono stimati complessivamente a 120 miliardi di dollari l'anno³.

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (regolamento (UE) n. 1143/2014), che crea una cornice coordinata a livello dell'UE per l'attuazione di misure volte a ridurre al minimo o evitare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla diversità delle specie e sui servizi ecosistemici, in modo da limitare il danno per l'economia e la salute umana.⁴ Il regolamento non è vincolante per la Svizzera, ma tenuto conto della collocazione geografica del Paese e dell'aspetto transfrontaliero della problematica delle specie esotiche invasive, è pur sempre utile considerare la legislazione europea come quadro orientativo.

1.2 Necessità d'intervento

Già nel 2006, nel rapporto «Gebietsfremde Arten in der Schweiz» l'UFAM ha elencato oltre 800 specie esotiche insediate e analizzato in dettaglio 107 specie problematiche identificate⁵. L'evoluzione negli ultimi decenni ha mostrato che il numero e la diffusione delle specie esotiche invasive continuano ad aumentare⁶. Questo aumento è preoccupante poiché le misure volte a contenere le specie esotiche invasive possono essere attuate a un costo relativamente basso fintanto che le relative specie non sono ancora frequenti e non ancora molto diffuse. Ecco perché occorre identificare al più presto le specie che comportano effetti negativi considerevoli su beni protetti come l'uomo e l'ambiente, gli animali e le piante, le loro biocenosi e i loro habitat, al fine di combatterle in modo efficace ed efficiente il più rapidamente possibile.

La crescente presenza di specie esotiche invasive in Svizzera ha indotto numerosi attori ad attivarsi a livello federale e cantonale nonché in seno a istituzioni e organizzazioni private. Queste attività sono tuttavia poco coordinate. Manca a tal fine una cornice nazionale. Un rafforzamento della direzione e del coordinamento da parte della Confederazione nell'ambito delle specie esotiche invasive è un'esigenza manifestata da tempo soprattutto dai Cantoni.

È necessario un intervento anche a livello delle basi giuridiche esistenti. La cornice giuridica deve essere armonizzata e le lacune devono essere colmate. Un deficit delle regolamentazioni giuridiche vigenti si riscontra nel fatto che si riferiscono esclusivamente all'utilizzazione intenzionale e consapevole di organismi e disciplinano soltanto l'emissione e la detenzione attiva di specie animali e vegetali. Per le specie dannose, però, spesso il problema che richiede misure di prevenzione e di lotta è costituito proprio dall'introduzione e dalla diffusione inavvertita o involontaria. Vi sono inoltre poche

¹ IUCN (McNeely et al. (ed.)) 2001; A Global Strategy on Invasive Alien Species, IUCN Gland, Switzerland/ Cambridge, UK, pag. viii.

² <http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species>

³ Pimentel D. et al. 2005. Ecological Economics 52: 273– 288.

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1143>

⁵ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de>

⁶ Baur B. & Nentwig W. 2010. Invasive Arten. In: Lachat T, et al. (ed.). Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? Haupt, Berna, pag. 324-348.

regolamentazioni vincolanti, in particolare per le misure di lotta attiva contro le specie esotiche invasive. Nell'ottica del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, occorre inoltre garantire che la Svizzera non diventi la porta di accesso di specie esotiche invasive disciplinate nell'UE⁷.

1.3 Postulato e mandato

Il postulato 13.3636 (postulato Vogler) incarica il Consiglio federale di presentare una strategia di contenimento delle specie esotiche invasive. La strategia dovrà inoltre indicare in che misura occorre adeguare le basi giuridiche vigenti.

«Il Consiglio federale è incaricato di elaborare quanto prima una strategia nazionale atta a contenere la diffusione di specie alloctone invasive. La strategia deve indicare in particolare le misure con cui ridurre o eliminare i danni alla biodiversità e quelli provocati da specie potenzialmente pericolose. Dovrà inoltre specificare in che misura occorre adeguare le basi legali vigenti».

Nella motivazione del postulato si precisa che la strategia deve rappresentare il punto di partenza «da cui sviluppare misure di prevenzione e su cui basare il coordinamento delle risorse presenti e future e la loro applicazione efficiente ed efficace nell'ambito della lotta contro le specie invasive».

Nel parere del Consiglio federale in risposta al postulato si rileva che nell'ambito della concretizzazione dell'obiettivo strategico 7.3 della Strategia Biodiversità Svizzera, ossia arginare la diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose, si effettuerà anche una valutazione delle basi giuridiche vigenti, si chiariranno le responsabilità di Confederazione e Cantoni e si stabiliranno le eventuali risorse necessarie per la realizzazione delle misure.

1.4 Coordinamento con i lavori in corso della Confederazione

Gli obiettivi della strategia sollecitata nel postulato 13.3636 ricalcano essenzialmente quelli che l'UFAM aveva formulato già nel 2012 nell'ambito dell'elaborazione della strategia nazionale per le specie esotiche invasive. Tali lavori sono stati portati avanti sotto la direzione dell'UFAM e in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e i Cantoni ai sensi dell'articolo 52 capoverso 3 OEDA. Nell'elaborazione della strategia furono inoltre coinvolte già allora anche altre istituzioni e organizzazioni interessate.

I contenuti della strategia per le specie esotiche invasive sono inoltre armonizzati con quelli della Strategia Biodiversità Svizzera⁸ e della strategia della Confederazione di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera⁹.

2. Contenuti della strategia

Il presente rapporto in adempimento del postulato 13.3636 riassume i contenuti della strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive proposta. La strategia completa è allegata.

La strategia per le specie esotiche invasive descrive le sfide economiche, sociali e ambientali che il Paese deve affrontare a seguito della diffusione delle stesse sul suo territorio. Offre una panoramica degli attori, in particolare a livello della Confederazione, dei Cantoni e della scienza, nonché degli strumenti giuridici concernenti le specie esotiche invasive. Sulla scorta della strategia dovrà essere creato un sistema integrato (fig.1), che unisca i settori basi, prevenzione e lotta in un ciclo operativo. Questo sistema permetterà di coordinare le misure contro le specie esotiche invasive, affinché possano essere attuate in modo efficiente ed efficace.

⁷ Cfr. art 4 del regolamento UE (*Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale*)

⁸ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=it>

⁹ <http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14401/14895/index.html?lang=it>




FIGURA 1: CICLO OPERATIVO DELLA STRATEGIA PER LE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Il catalogo delle misure contenuto nella strategia comprende sia le attività esistenti, che continuate o ampliate allo scopo di raggiungere gli obiettivi, sia le misure nuove e supplementari, definite in base ai deficit esistenti. Per ogni misura sono indicati gli attori rilevanti. Sono chiariti i compiti e i ruoli in particolare della Confederazione e dei Cantoni ed è stimato il fabbisogno di risorse. Ne scaturiscono le quattro grandi categorie di compiti riportate qui di seguito:

2.1 Classificazione dinamica delle specie esotiche invasive

Le specie esotiche invasive si distinguono per i rischi che comportano per l'uomo, l'ambiente o l'economia, le loro caratteristiche ecologiche nonché la disponibilità e l'efficacia dei metodi di lotta. Bisogna quindi classificarle di conseguenza e formulare le istruzioni per l'uso. La strategia presenta uno schema di classificazione, con cui l'UFAM classifica le specie esotiche e definisce misure specifiche per ogni specie. Rispetto all'attuale struttura dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (controllo autonomo o l'obbligo di autorizzazione per piccoli invertebrati esotici), esigenze relative all'utilizzazione, divieto di utilizzazione) sono previsti cinque livelli di priorità, che corrispondono meglio alle condizioni esistenti per quanto riguarda il fabbisogno di misure e l'obiettivo. Questa classificazione differenziata delle specie esotiche invasive è essenziale per poter definire, classificare in ordine di priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.

2.2 Miglioramento delle condizioni giuridiche quadro

Attualmente, le basi giuridiche applicabili all'utilizzazione di specie esotiche invasive sono sancite da legislazioni speciali di varie politiche settoriali. Il contenuto di queste basi giuridiche deve essere coordinato e armonizzato in modo da escludere conflitti tra gli obiettivi e consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia. Saranno colmate le lacune giuridiche e rafforzata l'esecuzione.

L'attuazione giuridica dello schema di classificazione menzionato sopra e delle misure fondate su di esso presuppone vari adeguamenti del diritto vigente. Il Consiglio federale deve avere la possibilità di emanare prescrizioni relative a misure volte a prevenire ed eliminare i danni causati da organismi, misure che coinvolgano tutti gli attori rilevanti, compresi i privati. Conformemente al principio di causalità, occorre coinvolgere maggiormente i vari attori interessati, affinché tutti forniscano il loro contributo

all'assunzione dei costi provocati dalle specie esotiche invasive. Tale approccio si basa sul principio secondo cui spetta al proprietario fondiario lavorare le proprie superfici in modo tale che non mettano in pericolo né danneggino i fondi limitrofi. Questo principio, applicabile anche alle specie esotiche invasive, dovrà essere concretizzato nell'ambito dell'adeguamento delle basi giuridiche in vista dell'attuazione dello schema di classificazione. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che i proprietari o i gestori di fondi non possono essere sempre considerati i soli responsabili.

Deve essere possibile stabilire e attuare misure di monitoraggio e di lotta anche in relazione all'introduzione di specie esotiche e alle conseguenze che ne derivano.

2.3 Azione coordinata

Vista la crescente pressione ad agire, negli scorsi anni numerosi attori (Confederazione, Cantoni, Comuni, gruppi di lavoro e organi) hanno avviato attività che si occupano dell'utilizzazione di specie esotiche invasive. Questo impegno non è né coordinato né armonizzato. Senza un coordinamento mirato di questi attori e delle loro attività vi è il rischio di doppioni, lacune e scarsa incidenza.

Una strategia nazionale e di conseguenza anche la gestione strategica e il coordinamento a livello nazionale da parte della Confederazione sono stati chiesti in particolare dai Cantoni. La presente strategia accoglie tale richiesta. Essa definisce procedure e propone organi per attuare le misure proposte nella strategia, partendo dalle basi già disponibili. L'elaborazione di basi e disposizioni nazionali deve rientrare nella sfera di responsabilità della Confederazione. Ai Cantoni competono invece l'attuazione concreta delle misure e l'esecuzione della legislazione. Il coordinamento delle attività da parte della Confederazione garantisce un'attuazione efficace ed efficiente delle misure della strategia.

2.4 Garanzia della compatibilità con gli impegni internazionali

Le specie esotiche invasive rappresentano una sfida sia intersettoriale che globale. L'efficacia e l'efficienza della prevenzione e della lotta contro le specie esotiche invasive presuppongono una stretta cooperazione tra gli attori e un coordinamento delle attività non solo a livello nazionale, bensì anche a livello internazionale. La strategia nazionale deve essere in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera nonché, se utili, con le misure adottate nei Paesi limitrofi.

Il contesto internazionale evolve rapidamente. La strategia per le specie esotiche invasive in Svizzera deve quindi consentire di reagire in modo dinamico al contesto mutevole e di sfruttare le nuove esperienze acquisite. La rappresentanza della Svizzera in consessi internazionali garantisce lo scambio di conoscenze. Il previsto aggiornamento periodico della classificazione nazionale delle specie esotiche terrà conto del contesto internazionale. Sarà così possibile verificare la compatibilità con gli impegni internazionali ed eventualmente adeguare periodicamente le basi giuridiche.

Le misure della strategia sono coordinate e scaglionate nel tempo, per consentire di attivare rapidamente il ciclo operativo illustrato nella figura 1, il quale permetterà di riconoscere precocemente le specie esotiche potenzialmente invasive e di impedire, nei limiti del possibile, la loro comparsa in Svizzera (prevenzione ed esclusione dei danni). Un riconoscimento precoce della comparsa è indispensabile per eradicare primi singoli popolamenti. Misure di lotta mirate riducono gli effetti negativi delle specie esotiche già insediate e ne impediscono l'ulteriore diffusione (contenimento) (cfr. fig. 2).




FIGURA 2: OPZIONI D'INTERVENTO NEL CORSO DI UN'INVASIONE BIOLOGICA PER PREVENIRE UNA DIFFUSIONE DI MASSA DI SPECIE INVASIVE.

È presumibile che i danni potenziali provocati da un avanzamento della diffusione di specie esotiche invasive supereranno di gran lunga i costi delle misure attuate ora. Per questo motivo, sia dal punto di vista ecologico che da quello economico, è più utile stanziare il prima possibile i costi delle misure di prevenzione e di lotta senza aspettare che i danni assumano dimensioni maggiori. Quale regola generale, più si aspetta, più complesse e costose saranno le misure necessarie. L'attuazione della strategia permette di bloccare la diffusione incontrollata e la conseguente spirale dei costi delle specie esotiche invasive.

3. Conseguenze dell'attuazione della strategia

3.1 Ripercussioni giuridiche

Le esperienze maturate finora nell'ambito dell'utilizzazione di specie esotiche hanno mostrato che la suddivisione risultante dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente attualmente in vigore (controllo autonomo o l'obbligo di autorizzazione per piccoli invertebrati esotici, esigenze relative all'utilizzazione, divieto di utilizzazione) è insufficiente. Per attuare lo schema di classificazione, tale suddivisione va estesa a cinque livelli. Il Consiglio federale dovrà avere la possibilità di emanare prescrizioni relative a misure di prevenzione e di eliminazione dei danni causati da organismi. Oltre alle restrizioni dell'utilizzazione bisognerà anche prevedere varie misure di prevenzione e di lotta. Dovrà essere possibile adottare misure di monitoraggio e di lotta in particolare in relazione all'introduzione di specie esotiche e alle relative conseguenze. Occorrerà disciplinare tra l'altro la sorveglianza del territorio, compresi i controlli al confine, i divieti d'importazione e i divieti di utilizzazione (e di vendita), l'eradicazione tempestiva delle nuove specie esotiche invasive riscontrate, il contenimento e la regolazione delle specie esotiche invasive già insediate nonché, se del caso, il ripristino degli ecosistemi danneggiati. Al Consiglio federale dovrà inoltre essere attribuita la competenza di obbligare privati ad adottare misure sul loro fondo. A tal fine saranno necessari essenzialmente adeguamenti della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e, se del caso, delle leggi sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), sulla caccia (LCP) e sulla pesca (LFSP).

3.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale

L'attuazione delle misure proposte nella strategia genererà costi supplementari in particolare per la Confederazione e i Cantoni. Per alcune misure le spese supplementari dovranno essere sostenute un'unica volta, mentre per altre misure saranno necessarie risorse umane e finanziarie continue (cfr. cap. 3.4.1 per la Confederazione e cap. 3.4.2 per i Cantoni). L'attuazione della strategia interesserà anche terzi (associazioni di categoria, istituzioni e organizzazioni private, proprietari fondiari).

Il fabbisogno finanziario supplementare per le misure la cui attuazione presuppone un adeguamento delle basi giuridiche non è considerato nel presente rapporto e nella strategia corrispondente. Esso sarà stimato nell'ambito del messaggio, assieme alle proposte concrete di adeguamento delle basi giuridiche mediante un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).

Qui di seguito è descritto il fabbisogno supplementare a carico della Confederazione e dei Cantoni per le misure che possono essere attuate da subito, indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche.

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per la Confederazione

Per le misure urgenti di lotta contro le specie esotiche invasive in habitat particolarmente sensibili o degni di protezione, gli stanziamenti della Confederazione dovranno essere progressivamente aumentati nei prossimi anni (2017: 2 mio. di franchi; 2018: 3 mio. di franchi; dal 2019: costi ricorrenti di 4,5 mio. di franchi,) La Confederazione assumerà la metà dei costi trattandosi di un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Per le misure di adeguamento e ulteriore sviluppo corrente delle basi necessarie per attuare la strategia e per un coordinamento rafforzato degli attori interessati a livello nazionale si stimano costi ricorrenti di 0,5 milioni di franchi l'anno (2017: 0,4 mio. di franchi, dal 2018: costi ricorrenti pari a 0,5 mio. di franchi l'anno).

In vista dell'attuazione delle misure della strategia, le esigenze relative alla funzione di direzione e coordinamento della Confederazione aumenteranno ulteriormente. Occorrerà preparare le basi per classificare le specie esotiche invasive, effettuare la classificazione con il coinvolgimento degli attori interessati e, se del caso, verificarla e adeguarla. Occorrerà elaborare e mettere a disposizione degli attori incaricati dell'esecuzione aiuti di vario genere, come ad esempio strategie di lotta specifiche per singole specie, nonché garantire lo scambio di esperienze e informazioni sulle specie esotiche invasive tra i vari attori entro i confini della Svizzera e, se necessario, il coordinamento con le attività concernenti le specie esotiche invasive realizzate all'estero (nei Paesi limitrofi). Il personale supplementare necessario dovrà essere centralizzato in seno all'Ufficio federale dell'ambiente. Potrà così occuparsi sia dell'attuazione di varie misure attribuite principalmente alla Confederazione sia della direzione e del coordinamento di tutte le misure della strategia per le specie esotiche invasive. Grazie a queste sinergie il fabbisogno di personale supplementare potrà essere limitato a 1,5 equivalenti a tempo pieno.

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per i Cantoni

Date le differenze tra i Cantoni a livello di grandezza, situazione geografica, strutture e organizzazione, il fabbisogno di risorse supplementari per attuare la strategia non riguarda tutti i Cantoni nella stessa misura.

Il fabbisogno di risorse finanziarie ricorrente per misure urgenti di lotta contro le specie esotiche invasive in habitat particolarmente sensibili e degni di protezione per la totalità dei Cantoni corrisponde sostanzialmente a quello della Confederazione (2017: 2 mio. di franchi, 2018: 3 mio. di franchi, dal 2019 costi ricorrenti: 4,5 mio. di franchi l'anno), essendo prevista una ripartizione paritetica dei costi delle misure proposte tra la Confederazione e i Cantoni.

Dal punto di vista del personale vi sono varie misure che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. È presumibile che spesso il o i servizi specializzati cantonali responsabili delle specie esotiche invasive siano sottodotati. Sarà tuttavia possibile sfruttare le sinergie nell'attuazione di varie misure e per i

Cantoni potrà inoltre essere utile anche il coordinamento rafforzato a livello nazionale. Il fabbisogno di personale supplementare per l'attuazione delle misure della strategia varierà a seconda del Cantone.

4. Conclusioni

Il presente rapporto in adempimento del postulato 13.3636 «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive» illustra gli interventi urgenti necessari dal punto di vista organizzativo, giuridico e operativo per contenere o evitare i danni causati dalle specie esotiche invasive in Svizzera. La strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive allegata al rapporto formula contromisure concrete, che consentono di riconoscere precocemente e di ridurre al minimo gli effetti negativi per la popolazione, gli habitat particolarmente sensibili e degni di protezione nonché le infrastrutture (opere di protezione come gli argini, opere di consolidamento del terreno, boschi di protezione ecc.). Se queste contromisure non saranno adottate, i danni aumenteranno e i costi lieviteranno ulteriormente. Con l'adozione del rapporto e della relativa strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, il Consiglio federale mira a gettare le fondamenta per una procedura coordinata contro le specie esotiche invasive. La necessità di avere risorse supplementari per le misure che possono essere attuate subito e indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche è documentata. La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché i servizi responsabili siano dotati delle risorse necessarie per avviare l'attuazione delle misure al più presto.

Per il resto, al Consiglio federale è assegnato il mandato di elaborare un messaggio concernente gli adeguamenti giuridici necessari, comprendente i seguenti aspetti:

- l'armonizzazione e l'adeguamento delle basi giuridiche relative alle specie esotiche invasive sancite nelle varie legislazioni speciali;
- le prescrizioni su misure di prevenzione e di eliminazione dei danni causati da organismi, che coinvolgono tutti gli attori rilevanti, compresi i privati;
- le disposizioni in relazione all'introduzione (involontaria) di specie esotiche e alle loro conseguenze, affinché si possano adottare le misure di monitoraggio e di lotta necessarie.

Con questi adeguamenti, le basi giuridiche devono essere armonizzate al fine di escludere conflitti tra gli obiettivi e consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia. L'elaborazione del messaggio concernente gli adeguamenti delle basi giuridiche relative alle specie esotiche invasive deve essere avviata subito dopo l'adempimento del postulato.

Con l'attuazione della totalità delle misure proposte nella strategia svizzera per le specie esotiche invasive, la Svizzera assume le sue responsabilità derivanti dalle regolamentazioni nazionali e dagli impegni internazionali, garantendo che le attività di prevenzione e di lotta contro le specie esotiche invasive di tutti gli attori interessati siano coordinate al meglio e che le risorse stanziare siano impiegate in modo efficiente ed efficace, al fine di prevenire un ulteriore aggravio dei danni causati dalle specie esotiche invasive.

18 maggio 2016

Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive

Allegato al rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.3636 «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive» del consigliere nazionale Karl Vogler del 21 giugno 2013

Nota editoriale

Editore

Strategia del Consiglio federale, pubblicata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Direzione del progetto

Franziska Schwarz (presidenza), Evelyne Marendaz Guignet, Hans Romang, Thomas Göttin, Bettina Hitzfeld, Rolf Manser, Sarah Pearson Perret, Kaspar Sollberger (collaboratori UFAM)

Team del progetto

Gian-Reto Walther (capoprogetto), Nina Gammenthaler, Bernadette Guenot, Florine Leuthardt, Charlotte Schläpfer, (collaboratori UFAM), Daniel Fischer (rappresentante AGIN; AWEL Zürich)

Contributi

IC Infraconsult AG (Berna), Ernst Basler + Partner AG (Zollikon)

PDF da scaricare

...

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Situazione iniziale	4
1.1.1	Definizioni	4
1.1.2	Panoramica delle specie esotiche in Svizzera	5
1.1.3	Cause della comparsa di specie esotiche	5
1.1.4	Modalità ed effetti della comparsa di specie esotiche invasive	7
1.1.5	Conclusioni e bisogno d'intervento	11
1.2	Basi e contesto della strategia	11
1.2.1	Basi della strategia	11
1.2.2	Contesto giuridico	12
1.2.3	Contesto istituzionale	16
1.2.4	Contesto internazionale	22
1.3	Conclusione	24
2	Obiettivo e misure	25
2.1	In generale	25
2.2	Sistema di obiettivi	25
2.2.1	Obiettivo strategico	26
2.2.2	Obiettivi e orientamenti	26
2.3	Misure	27
2.3.1	Misure in materia di basi	27
2.3.2	Misure in materia di prevenzione	28
2.3.3	Misure in materia di lotta	29
3	Attuazione della strategia	30
3.1	Schema di classificazione	30
3.2	Organizzazione e collaborazione	31
3.3	Adeguamenti giuridici	32
3.4	Fabbisogno di risorse	33
3.4.1	Confederazione	33
3.4.2	Cantoni	35
3.4.3	Terzi	35
3.5	Calendario	35
3.6	Rendicontazione	36
	Glossario	38
	Allegati	
A1	Istituzioni svizzere confrontate con specie esotiche invasive	41
A2	Organismi e accordi internazionali legati a specie esotiche invasive	44
A3	Descrizione delle singole misure	46
A4	Commenti allo schema di classificazione	76

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Scambio di specie

L'accesso a una fetta più ampia della diversità biologica globale arricchisce considerevolmente la vita di molte persone¹. Oggi l'economia e la società globalizzate beneficiano di uno scambio di specie su scala mondiale di dimensioni mai viste prima. L'agricoltura, l'economia forestale, la pesca, il commercio di animali, l'architettura dei giardini e del paesaggio e molti acquirenti industriali di materie prime biologiche utilizzano specie provenienti da regioni del globo lontane.

Sulla scia dei crescenti flussi di merci e di persone sono importate o introdotte involontariamente in Svizzera, attraverso varie vie, anche nuove specie animali o vegetali provenienti da altri continenti. Alcuni di questi animali o piante importati o introdotti possono compromettere la salute dell'uomo, degli animali da reddito e delle piante, provocare danni economici o diffondersi a scapito delle specie autoctone, danneggiando la biodiversità locale e i servizi ecosistemici. Le specie con queste proprietà sono dette invasive.

1.1.1 Definizioni

Specie

In conformità con la terminologia internazionale, il termine di «specie» è qui utilizzato per designare sia una specie che una sottospecie o sottopopolazione² e quindi non si limita soltanto al livello tassonomico corrispondente. Il termine si riferisce a tutte le unità biologiche capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante, funghi e microrganismi. Nel diritto svizzero (p. es. nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) è impiegato il termine di «organismi».

Specie esotiche

Per specie «esotiche» s'intendono piante, animali, funghi o microrganismi trasferiti in habitat al di fuori della loro area di diffusione naturale **attraverso attività umane**. Il trasferimento da parte dell'uomo può avvenire deliberatamente (importazione) o involontariamente (introduzione).

Queste specie non vanno confuse con quelle che emigrano spontaneamente dalla loro area di diffusione naturale. Siccome questo processo avviene *senza* l'aiuto dell'uomo, ad esempio in seguito ai cambiamenti climatici, queste specie non sono considerate «esotiche».

Specie esotiche invasive

Per «specie esotiche invasive»³ s'intendono le specie esotiche di cui è noto o presumibile («potenzialmente invasive») che, attraverso la loro diffusione in Svizzera, possono pregiudicare la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile oppure mettere in pericolo l'uomo e l'ambiente (cfr. cap. 1.1.4)⁴.

Diversità biologica

La diversità biologica comprende le specie (diversità delle specie), la diversità dei loro geni (diversità genetica), la diversità degli ecosistemi nonché le interazioni tra questi livelli e all'interno degli stessi.

Servizi ecosistemici

Componenti della biodiversità forniscono, direttamente o attraverso le loro interazioni, servizi che sono indispensabili alla vita umana e contribuiscono al benessere dell'uomo. Esempi di servizi ecosistemici sono la fornitura di acqua, la formazione di suolo fertile, l'impollinazione e il controllo dei parassiti, il controllo dell'erosione, la protezione contro le valanghe garantita dalle foreste, aree ricreative in prossimità e più discoste o l'offerta di paesaggi pregiati

¹ IUCN (McNeely et al. (ed.) 2001; A Global Strategy on Invasive Alien Species, IUCN Gland, Switzerland/ Cambridge, UK

² Cfr. <http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml>

³ Cfr. Glossario alla voce Neobiota

⁴ Cfr. anche <http://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml>

utilizzabili a livello commerciale nell'ambito del turismo. Alcuni servizi ecosistemici sono detti servizi paesaggistici.

Conclusione

La presente strategia si occupa delle specie esotiche invasive conformemente alle definizioni menzionate sopra.

Essa riguarda esclusivamente le specie che sono giunte o che possono giungere in Svizzera attraverso attività antropiche. Non rientrano pertanto nella presente strategia le specie autoctone e nemmeno le specie che sono giunte o che possono giungere in Svizzera dalla loro area di diffusione naturale senza l'aiuto dell'uomo.

A seconda della regolamentazione (cfr. cap. 1.2.2), la responsabilità per le singole specie è ripartita fra competenze distinte (cfr. cap. 1.2.3).

1.1.2 Panoramica delle specie esotiche in Svizzera

*Panoramica dell'UFAM
sulle specie esotiche*

Nel 2006, nel rapporto «Gebietsfremde Arten in der Schweiz»⁵ l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha elencato oltre 800 specie esotiche insediate e identificato 107 specie problematiche. Ciascuna di queste specie è presentata in una scheda tecnica, che fornisce informazioni su tassonomia, descrizione, ecologia, origine, vie d'introduzione, diffusione, effetti e contromisure. Benché non tratti tutti i gruppi tassonomici allo stesso modo e non sia più stata aggiornata, questa pubblicazione traccia una prima panoramica sulle specie esotiche e sulla loro minaccia per la diversità biologica e l'economia in Svizzera basandosi sulle conoscenze degli esperti, le quali fungono anche da base alle liste di specie con un determinato potenziale di pericolo o di danno.

A causa della situazione geografica e delle caratteristiche locali, le regioni della Svizzera non sono interessate tutte nella stessa misura. Nelle regioni ad alta quota dell'arco alpino, ad esempio, le specie esotiche sono più rare, mentre nelle regioni di confine a bassa quota, come ad esempio in Ticino, le specie esotiche sono più diffuse per motivi biogeografici.

1.1.3 Cause della comparsa di specie esotiche

Vie d'importazione

*Traffico internazionale
di viaggiatori e merci*

Tra le condizioni di base per la diffusione di specie esotiche figurano l'intensa attività economica internazionale e l'elevata mobilità delle persone. Una specie esotica può essere introdotta deliberatamente o involontariamente attraverso varie vie di trasporto di persone e merci:

- la specie è introdotta (p. es. animale domestico o da zoo) e rilasciata (p. es. pianta ornamentale) intenzionalmente,
- la specie si trova su/in animali o piante viventi (p. es. piante ornamentali) o su/in materiale vegetale negoziato come merce (p. es. alimento, seme) ed è trasportata assieme ad essi,
- la specie si trova su/in materiale vegetale usato come materiale d'imballaggio (p. es. palette di legno, imballaggi di legno) o nel substrato (p. es. terriccio per colture in vaso) ed è trasportata assieme ad esso,

⁵ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de>

- la specie è trasportata assieme a beni non vegetali (p. es. spostamento di suolo o ghiaia) o direttamente attaccata al mezzo di trasporto (p. es. veicolo, nave) o al suo vettore (p. es. specie acquatiche),
- la specie è introdotta in un Paese limitrofo, da dove migra poi in Svizzera (p. es. insetti nocivi).

Vendita su Internet e piccolo commercio

Internet ha semplificato notevolmente il commercio tra persone private o piccole aziende in luoghi molto distanti tra di loro. Ciò provoca tra l'altro un incremento delle piccole quantità non dichiarate e/o contaminate da specie, dovuto a conoscenze in parte scarse o addirittura a un aggiramento consapevole della legge da parte di un numero crescente di operatori non specializzati.

Rilascio e fuga

Rilascio e fuga di specie

Il rilascio intenzionale di specie, ad esempio per falso amore per gli animali (p. es. tartaruga dalle orecchie rosse), la fuga involontaria da un allevamento o, in passato, errori di valutazione nell'ambito della lotta contro i parassiti possono tradursi in popolazioni che vivono allo stato libero e possono provocare danni ingenti.

La forte diffusione della coccinella arlecchino (*Harmonia axyridis*), ad esempio, è attribuita al fatto che alla fine del XX secolo è stata volutamente introdotta dal Giappone/Cina negli Stati Uniti e in Europa per essere impiegata nella lotta biologica contro i parassiti. Anche la diffusione di piante ornamentali invasive provenienti da giardini in habitat limitrofi risale a importazioni intenzionali.

Insediamiento e diffusione

Una volta che una specie si ritrova nell'ambiente, la sua sopravvivenza e la sua ulteriore diffusione dipendono da un lato dalle condizioni naturali ma dall'altro possono anche essere favorite o frenate da altri fattori, influenzati dall'uomo. Qui di seguito è riportato un elenco non esaustivo di possibili fattori.

Rilascio ripetuto

Non tutte le specie iniziano a diffondersi già dopo la prima importazione o introduzione. Il rilascio ripetuto di una specie può tuttavia aumentare le sue probabilità di insediamento e diffusione.⁶

Eutrofizzazione

Variazioni delle condizioni ecologiche locali, ad esempio per effetto dell'apporto atmosferico di azoto, possono creare condizioni senza le quali l'insediamento di specie esotiche sarebbe escluso. In questi casi, la comparsa ripetuta di specie esotiche va interpretata come un sintomo di un profondo mutamento delle condizioni locali. Lo stato originario dell'habitat in questione non può essere ripristinato neanche dopo l'eliminazione delle specie esotiche se non si riesce ad affrontare al contempo la vera e propria causa del cambiamento delle condizioni locali.

Utilizzazione del territorio

L'utilizzazione del territorio svolge un ruolo importante per la colonizzazione e l'insediamento di specie esotiche. Gli insediamenti sono centri d'introduzione di specie esotiche e con le loro numerose superfici esposte alle attività antropiche (strutture marginali lungo impianti infrastrutturali, superfici perturbate dall'attività edilizia) offrono a molte specie esotiche degli habitat facilmente colonizzabili. A seconda delle modalità di gestione e manutenzione della superficie possono essere create condizioni che favoriscono l'insediamento e la diffusione di specie esotiche o viceversa che ne contrastano efficacemente l'ulteriore diffusione (p. es. scelta del momento dello sfalcio nell'ambito della manutenzione degli spazi verdi).

⁶ Kowarik I. 2010: Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart

Rivitalizzazione Inevitabilmente, le rivitalizzazioni comportano anche interventi e di conseguenza perturbazioni dell'habitat. Sono create superfici libere, che possono essere occupate anche da specie esotiche. In particolare durante gli interventi e nel periodo immediatamente successivo occorre quindi stare particolarmente attenti a evitare la comparsa dominante di specie esotiche invasive⁷. L'obiettivo delle rivitalizzazioni è tuttavia quello di rafforzare gli ecosistemi e quindi anche la loro capacità di resistenza alle specie esotiche invasive.

Cambiamenti climatici I cambiamenti climatici provocano una variazione diretta delle condizioni locali (temperatura, precipitazioni, regime idrico), riducendo la capacità di adattamento locale delle specie autoctone e aumentando al contempo quella delle specie esotiche. Per la Svizzera assume rilievo in particolare il mutamento delle condizioni invernali (p. es. diminuzione del numero di giorni di gelo e di ghiaccio). In queste circostanze, anche l'eliminazione delle nuove specie non permette di ripristinare integralmente lo stato originale (cfr. sopra: -> Eutrofizzazione).

I cambiamenti climatici possono inoltre favorire la diffusione di specie esotiche anche indirettamente, ad esempio influenzando la frequenza e l'intensità di eventi perturbatori, come tempeste, piene o incendi boschivi.

1.1.4 Modalità ed effetti della comparsa di specie esotiche invasive

Anche se molte specie esotiche dopo alcuni anni scompaiono nuovamente o si integrano discretamente nei nostri ecosistemi, questo scambio deliberato o involontario di esseri viventi ad opera dell'uomo ha provocato in alcuni casi degli effetti negativi.

Danni causati da specie esotiche invasive Le specie delle quali si sa o si presume che causano danni ingenti sono dette «invasive». Queste specie esotiche invasive possono provocare molteplici danni e pregiudizi ecologici. Si sostituiscono ad esempio alle specie autoctone o si ibridano con esse minacciando la diversità biologica, alterano fattori ecologici, compromettono le funzioni degli ecosistemi autoctoni o trasmettono malattie e parassiti a specie autoctone, ad animali da reddito o all'uomo. Possono inoltre causare problemi di salute all'uomo attraverso sostanze tossiche o allergeniche. Nell'agricoltura e nell'economia forestale o su edifici e infrastrutture, l'impatto economico può essere considerevole a causa, per esempio, delle perdite di resa subite o dei costi aggiuntivi legati alla manutenzione di impianti ferroviari, strade, opere di protezione e rive.

Dinamica delle invasioni Schematicamente, l'andamento di un'invasione biologica può essere suddiviso nelle seguenti quattro fasi:

⁷ Haag, S., et al. 2013: Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (12): 357-364.




Figura 1-1 Le quattro fasi della dinamica delle invasioni – l'esempio delle piante esotiche (da Gigon & Weber 2005)⁸

Riconoscimento precoce delle specie potenzialmente invasive

L'esperienza mostra che l'attuazione di misure all'inizio della dinamica dell'invasione è più vantaggiosa, è più facile da attuare e ha maggiori probabilità di successo. Si possono infatti ottenere successi duraturi in particolare laddove si riesce a scoprire una specie a uno stadio precoce e ad adottare immediatamente contromisure (p. es. *Ludwigia grandiflora* a Ginevra⁹). Nel caso dell'ambrosia, l'adozione di misure efficaci a livello delle vie d'introduzione (tenore massimo di semi nei mangimi composti per uccelli, all. 10 dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale) e misure di lotta vincolanti (obbligo di intervento e di notifica secondo l'art. 6 OPV), ha permesso di contenere su larga scala una specie già in fase di diffusione in Svizzera e di eradicarla completamente, salvo in pochi siti¹⁰.

Per questo motivo è opportuno identificare il più precocemente possibile le specie che possono avere notevoli effetti negativi su beni da proteggere, sull'uomo e l'ambiente, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro habitat, e distinguerle al contempo dalle specie esotiche innocue, in modo da prevenire possibili danni successivi.

Informazioni a livello internazionale

La raccolta di informazioni di consorzi internazionali, come ad esempio IUCN/ISSG¹¹, CBD/GIASI Partnership (Global Invasive Species Information Partnership)¹², CABI¹³, DAISIE¹⁴, EPPO¹⁵ eccetera, serve da base per determinare possibili candidati a specie esotiche invasive per la Svizzera prima che queste specie facciano la loro comparsa o sviluppino il loro potenziale invasivo sul territorio svizzero.

Lista nera e lista di osservazione

Per le piante esotiche, info flora¹⁶ ha compilato per la Svizzera elenchi giuridicamente non vincolanti di specie vegetali dannose (lista nera) e di specie vegetali potenzialmente dannose (lista di osservazione). Anche per gli animali

⁸ Gigon A. & Weber E. 2005: Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und Handlungsbedarf. Rapporto della SKEW/CPS all'attenzione dell'UFAFP, pag. 19

⁹ http://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophytes/inva_ludw_gra_f.pdf

¹⁰ www.ambrosia.ch

¹¹ Invasive Species Specialist Group: http://www.issg.org/worst100_species.html

¹² Global Invasive Alien Species Information Partnership (GIASIPartnership): <http://giasipartnership.myspecies.info/>

¹³ CABI Invasive Species Compendium: <http://www.cabi.org/ISC/>

¹⁴ Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe: <http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do>

¹⁵ European and Mediterranean Plant Protection Organization: <http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm>

¹⁶ Centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera (<http://www.infoflora.ch/>)

Evoluzione a lungo termine delle invasioni

esotici è stata valutata la possibilità di una classificazione analoga. Una panoramica delle liste nere di altri Paesi europei figura in Essl et al. 2011¹⁷. Le esperienze con specie esotiche invasive si riferiscono spesso alla fase di crescita esponenziale della diffusione (cfr. fig. 1-1). In merito all'evoluzione a lungo termine dopo questa fase e ai possibili meccanismi di reazione del sistema in questione le conoscenze disponibili sono ancora scarse. Partendo dall'esempio di piccoli organismi acquatici sono stati descritti vari scenari della possibile evoluzione a lungo termine (fig. 1-2):



Figura 1-2 Cinque possibili scenari dell'evoluzione a lungo termine delle specie esotiche (in base all'esempio della cozza zebra) (da Kopp & Klappert 2010)¹⁸

Stima del potenziale invasivo

Benché da decenni siano in corso intense ricerche, resta difficile prevedere il potenziale invasivo di una specie. Ciò è dovuto tra l'altro al fatto che il comportamento invasivo è strettamente legato alle condizioni esterne. Wittenberg (2006)¹⁹ rileva che «una specie che oggi non provoca alcun danno domani potrebbe diventare una specie problematica segnatamente in seguito ad altri cambiamenti su scala mondiale».

Wittenberg enumera vari fattori che possono trasformare una specie esotica in una specie esotica invasiva:

- «fattori intrinseci: capacità di adattarsi a varie condizioni e zone climatiche, elevata tolleranza in relazione a fattori abiotici, elevata capacità di riproduzione e diffusione,
- fattori estrinseci: numero di nemici naturali, numero di specie autoctone ed esotiche concorrenti, conformazione del suolo, genere e frequenza dei disturbi eccetera,
- atteggiamento dell'uomo: attrattività e significato di una specie e di conseguenza influsso sulle vie d'introduzione e sui vettori».

Viceversa sono attesi spostamenti degli areali delle specie autoctone tra l'altro a causa dei cambiamenti climatici. Le nicchie liberate da questi spostamenti possono accogliere nuove specie non autoctone, più adatte alle condizioni mutate, le quali possono a loro volta – al posto delle specie originali – assumere importanti funzioni ecologiche in queste nuove comunità con una composizione delle specie mutata²⁰.

Per rispondere a questi processi dinamici, bisognerebbe riesaminare periodicamente il potenziale invasivo di ogni specie e, se del caso, adeguare la stima.

Valutazione del potenziale di danno

Ogni attore può dare una valutazione diversa dei danni causati dalle specie esotiche invasive. A seconda del luogo di comparsa e del coinvolgimento dei singoli attori emergono infatti valutazioni soggettive, talvolta divergenti, che devono essere integrate e ponderate in una prospettiva globale. A tal fine è utile procedere a una quantificazione intersettoriale del potenziale di danno, ad

¹⁷ Essl, F., et al. 2011: Journal for Nature Conservation 19: 339-350

¹⁸ http://www.eawag.ch/medien/publ/eanews/news_69/en69d_kopp.pdf, secondo Strayer & Malcolm (2006), Freshwater Biology 51: 117-130

¹⁹ Wittenberg R. (ed.) 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Wissen Nr. 0629: 154 pag. <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00028/index.html?lang=de>

²⁰ Williams C.E. 2005: Potential Valuable Ecological Functions of Nonindigenous Plants. In: Luken J.O. & Thieret J.W. (ed.) Assessment and Management of Plant Invasions, 26-34. Springer, New York

esempio mediante una scala della nocività e del disturbo (cfr. Amman et al. 2010²¹). Questa procedura consente di paragonare la nocività delle specie anche quando i loro danni interessano beni da proteggere differenti (cfr. cap. 3.1 e allegato A4).

Disponibilità di misure

I tempi, gli spazi e i metodi delle misure contro le specie esotiche invasive devono essere scelti in base alle caratteristiche specifiche della specie. La definizione dell'obiettivo della lotta dipende dalla disponibilità e dalle modalità di azione delle misure nonché dallo stadio di diffusione della specie. Occorre inoltre tener conto degli effetti su organismi non bersaglio e sull'ambiente, delle possibilità di ricomparsa e reintroduzione dopo l'attuazione delle misure nonché di eventuali cambiamenti locali. Considerando questi presupposti l'eliminazione completa di una specie non è sempre possibile, ma la prevenzione dell'ulteriore diffusione è sicuramente utile per contenere l'entità dei danni.

Costi

L'inattività fa lievitare i costi

Le misure contro la diffusione di specie esotiche invasive generano costi. È tuttavia lecito presumere che i potenziali danni causati da specie esotiche invasive superino ampiamente i costi previsti (cfr. fig. 1-3). Nell'ambito dei lavori sull'analisi nazionale dei pericoli²² è stata ad esempio stimata l'entità dei danni per uno scenario (fittizio) di diffusione di massa di una specie esotica invasiva. In base a questo scenario, per un evento dannoso del genere è stata stimata una somma aggregata dei danni pari a circa 1 miliardo di franchi²³.

Per l'UE si stimano costi annui per almeno 12 miliardi di euro, con una tendenza al rialzo²⁴. Per gli Stati Uniti, i costi economici ed ecologici causati dalle specie esotiche invasive sono stimati complessivamente a 120 miliardi di dollari all'anno²⁵. Per la Svizzera sono disponibili soltanto dati parziali sui costi provocati dalle specie esotiche invasive. Un rapporto di esperti sui costi degli inventari dei biotopi²⁶ ha stimato a 130 milioni di franchi le spese per le misure «uniche» di valorizzazione nell'ambito della lotta contro le specie esotiche invasive e della loro prevenzione negli oggetti d'importanza nazionale.

In linea di massima più si rimanda l'adozione di misure, più onerosa e costosa sarà la lotta. L'attuazione della strategia deve arrestare sia la diffusione incontrollata sia un aumento dei costi delle specie esotiche invasive. Occorre riconoscere precocemente le specie esotiche potenzialmente invasive e impedire, nei limiti del possibile, la loro comparsa in Svizzera (prevenzione ed esclusione dei danni). Un riconoscimento precoce della comparsa offre la possibilità di eradicare singoli popolamenti. Misure di lotta mirate riducono gli effetti negativi delle specie esotiche già insediate e ne impediscono l'ulteriore diffusione (contenimento).

²¹ http://www.nfp59.ch/files/dokumente/Ammann_Daniel_Summary_D_E.pdf

²² www.risk-ch.ch

²³ http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/themen/gefaehrdungen-risiken/nat_gefaehrdungsanlayse/gefaehrdungsdossier.html

²⁴ European Environment Agency (EEA) 2012. The impacts of invasive alien species in Europe. Technical report No 16/2012. <http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species>

²⁵ Pimentel D. et al. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States Ecological Economics 52: 273– 288

²⁶ Martin M., Jöhl R., BIOP-Inventarverantwortliche (2014). Biotopie von nationaler Bedeutung. Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes. Elaborato su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).




Figura 1-3 Opzioni d'intervento nel corso di un'invasione per impedire che gli eventi descritti nello scenario dell'UFPP sulla diffusione di massa di specie invasive²³ non diventino realtà.

1.1.5 Conclusioni e bisogno d'intervento

Nella definizione di specie esotiche invasive secondo capitolo 1.1 rientrano specie delle più svariate origini tassonomiche. Queste specie si distinguono per le loro caratteristiche ecologiche, come ad esempio le esigenze ambientali, le modalità e i tassi di riproduzione, i meccanismi di diffusione, il comportamento concorrenziale eccetera. A ciò si aggiunge il fatto che non tutte le specie esotiche invasive presentano gli stessi rischi per l'uomo, l'ambiente o l'economia. Considerando queste caratteristiche distinte e le opzioni d'intervento illustrate nella figura 1-3 bisogna fissare delle priorità. Per fissare le priorità occorre un modello decisionale da sviluppare nell'ambito dell'attuazione della strategia, fondato su basi scientifiche, che integri le differenze regionali e i risultati delle misure già attuate. La possibilità di definire misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie, di fissare le priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – di adeguare le misure presuppone una classificazione differenziata delle specie esotiche invasive. Ciò nonostante, quale regola generale s'impone: più si rinviando le misure, più complessa e costosa sarà la lotta.

1.2 Basi e contesto della strategia

1.2.1 Basi della strategia

Convenzione sulla
diversità biologica
(CBD)

Con la firma della Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43), la Svizzera si è impegnata nella misura del possibile e come appropriato a vietare l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, a controllarle o a eradicarle (art. 8 lett. h CBD).

L'obiettivo 9 del piano strategico 2011-2020 della CBD²⁷ esorta le Parti a identificare le specie esotiche invasive e le loro vie di diffusione fissando delle priorità, a controllare o a eradicare le specie principali nonché ad adottare misure per impedirne l'introduzione e l'insediamento entro il 2020.

²⁷ <http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-en.pdf>

<i>Strategia Biodiversità Svizzera (SBS)</i>	La Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), adottata dal Consiglio federale nell'aprile 2012, rileva che le specie esotiche invasive potenzialmente dannose minacciano le specie autoctone e di conseguenza la loro diffusione va impedita. La SBS formula pertanto il seguente obiettivo: «La diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose è arginata.» ²⁸
<i>Mandato secondo l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente</i>	L'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente prevede che l'UFAM «sviluppi, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi» ²⁹ . Nell'ambito dell'elaborazione della presente strategia sono state coinvolte anche altre istituzioni e organizzazioni interessate dalla tematica.
<i>Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici</i>	Anche la strategia della Confederazione di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera ³⁰ considera la diffusione di specie esotiche invasive una delle 12 maggiori sfide da affrontare. La strategia precisa che i cambiamenti climatici favoriscono l'insediamento e la diffusione di specie esotiche e fanno sì che un numero crescente di specie esotiche si comporterà in modo invasivo. Nel campo d'intervento della gestione della biodiversità, ai fini dell'adattamento ai cambiamenti sono definiti i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere precocemente le specie esotiche invasive potenzialmente molto dannose, • adottare precocemente misure di prevenzione e di lotta armonizzate a livello internazionale e di carattere intersettoriale per impedire una diffusione incontrollata, • sensibilizzare e tenere al corrente il commercio e la popolazione sulla problematica.
<i>Coordinamento tra la strategia e i relativi piani d'azione</i>	Le strategie menzionate sopra e i relativi piani d'azione sono strettamente coordinati tra di loro e si completano a vicenda. I contenuti concernenti le specie esotiche invasive sono spesso stati elaborati dalle stesse persone, per definire con chiarezza le interfacce e garantire l'attribuzione tematica senza doppi.

1.2.2 Contesto giuridico

<i>Leggi speciali e regolamentazione suppletiva</i>	Le disposizioni giuridiche vigenti disciplinano le specie esotiche invasive in parte direttamente, ma più spesso indirettamente (tab. 1).
---	---

Tabella 1 Principali fonti del diritto (selezione) concernenti gli organismi esotici

- Trattati internazionali (ratificati dalla Svizzera)	<ul style="list-style-type: none"> - Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica [RS 0.451.43] - Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli [RS 0.916.026.81] - Convenzione del 6 dicembre 1951 internazionale per la protezione dei vegetali [RS 0.916.20]
- Leggi federali	<ul style="list-style-type: none"> - Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) [RS 451] - Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) [RS 455] - Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) [RS 814.01] - Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) [RS 818.101] - Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgri) [RS 910.1]

²⁸ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=it>

²⁹ Art. 52 cpv. 3 OEDA

³⁰ <http://www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/11529/index.html?lang=it>

Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive

	<ul style="list-style-type: none"> - Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) [RS 916.40] - Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo) [RS 921.0] - Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) [RS 922.0] - Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) [RS 923.0] - Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) [RS 453]
- <i>Ordinanze</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza del 16 gennaio 1991 protezione della natura e del paesaggio (OPN) [RS 451.1] - Ordinanza del 20 ottobre 2010 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) [RS 520.17] - Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) [RS 814.911] - Ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato (OIConf) [RS 814.912] - Ordinanza del DFI del 15 dicembre 2003 per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti [RS 818.125.12] - Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione) [RS 818.141.1] - Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari (OPF) [RS 916.161] - Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV) [RS 916.20] - Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) [RS 916.202.1] - Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati [RS 916.205.1] - Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) [RS 814.81] - Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) [RS 916.401] - Ordinanza del 23 aprile 20078 sulla protezione degli animali (OPAn) [RS 455.1] - Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) [RS 453.0] - Ordinanza del DFI del 4 settembre 2013 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES) [RS 453.1] - Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) [RS 916.443.106] - Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo) [RS 921.01] - Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP) [RS 922.01] - Ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale [RS 921.552.1] - Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFPP) [RS 923.01] - Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) [RS 910.13] - Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) [RS 910.91]

A seconda della specie, dell'uso previsto e dell'ambiente circostante si applicano atti giuridici del tutto diversi (cfr. tab. 2). Ordinanze distinte possono disciplinare diversamente una stessa specie in base alle sue caratteristiche. L'applicabilità di una determinata regolamentazione può essere determinata anche dall'attività svolta con la specie, ad esempio dall'uso previsto. Le disposizioni applicabili vanno pertanto stabilite nel singolo caso.

Tabella 2: Panoramica di atti giuridici potenzialmente applicabili a determinati gruppi tassonomici di specie esotiche

Regolamentazione Taxa	LPamb/OEDA	LPN/OPN	LCP/OCF	LFSP/OLFP	D-LFo/D-OfO ³¹	LPAn/OPAn	OFE ³²	OPV	OPF	OBIoc	OPLM	O materiale di moltiplicazione	OIconf
Viroidi	(✓)	[✓]			✓		•	✓	•	•	*OP		*OP/(*U)
Virus	(✓)	[✓]			✓		•	✓	•	•	*OP		*OP/(*U)
Batteri	(✓)	[✓]			✓		•	✓	•	•	*OP		*OP/(*U)
Protozoi	(✓)	[✓]			✓		•	✓	•	•	*OP		*OP/(*U)
Alghe	✓	[✓]			✓			✓	•	•	*OP	✓	*OP/(*U)
Funghi	✓	[✓]			✓		•	✓	•	•	*OP		*OP/(*U)
Muschi	✓	[✓]			✓			✓	•	•		✓	(*U)
Licheni	✓	[✓]			✓			✓	•	•			(*U)
Piante	✓	[✓]			✓			✓	•	•		✓	(*U)
Spugne	✓	[✓]			✓			✓	•	•			(*U)
Briozoi e celenterati	✓	[✓]			✓			✓	•	•			(*U)
Anellidi, nematodi e platelminti	✓	[✓]			✓		•	✓	•	•			(*U)
Molluschi (gasteropodi e bivalvi)	✓	[✓]			✓			✓	•	•			(*U)
Artropodi (insetti, ragni, acari)	✓	[✓]			✓		•	✓	•	•			(*U)
Gamberi	(✓)	[✓]		✓		✓							(*U)
Pesci	(✓)	[✓]		✓		✓							(*U)
Anfibi	✓	[✓]				✓							(*U)
Rettili	✓	[✓]				✓							(*U)
Uccelli	(✓)	[✓]	✓			✓							(*U)
Mammiferi	(✓)	[✓]	✓ ³³			✓							(*U)

Legenda:

- ✓ = Per principio le specie esotiche di questo gruppo sono soggette alla regolamentazione.
- (✓) = Sono applicabili disposizioni speciali; la regolamentazione si applica alle specie esotiche di questo gruppo a titolo di regolamentazione suppletiva.
- [✓] = Disciplinamento indiretto attraverso la protezione delle specie autoctone (LPN/OPN).
 - = Per queste specie sono fatte salve determinate disposizioni dell'OEDA e dell'OIconf (OPF; OBIoc); per gli organismi patogeni per gli animali sono fatte salve determinate disposizioni dell'OEDA e dell'OIconf (OFE).
- (*U) = Sono assoggettate le specie esotiche menzionate nell'allegato 1, 2 o 6 OPV o nell'allegato 2 OEDA o destinate ad attività rientranti, in base a una valutazione del rischio, nelle classi 2 o 3.
- *OP = Sono assoggettate le specie esotiche che sono anche patogene.

In linea di massima, l'utilizzazione di organismi è disciplinata dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) agli articoli 29° e seguenti. Per gli organismi esotici invasivi, la regolamentazione di base è costituita dalle disposizioni dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA)

³¹ Cfr. disegni di legge sulle foreste e di ordinanza sulle foreste, stato febbraio 2016.

³² Solo per le epizoozie. La definizione di epizoozia figura all'art. 1 della legge sulle epizoozie. Le singole epizoozie sono designate dal Consiglio federale nell'ordinanza sulle epizoozie.

³³ Predatori, artiodattili, leporidi, castori, marmotte e scoiattoli.

concernenti l'utilizzazione nell'ambiente (art. 15 segg. OEDA), che si applicano quando non vi sono disposizioni di diritto speciale. L'utilizzazione in sistemi chiusi sottostà alle disposizioni dell'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf). Lo scopo di questo atto è di proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente nonché la diversità biologica e il suo uso sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi. Perseguono gli stessi obiettivi anche la legislazione sulla pesca e sulla caccia (LFSP/OLFP e LCP/OCP), la legislazione sulle foreste (LFo e OFo) nonché la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) con la relativa ordinanza (OPN), anche se tutti questi atti contengono solo singole disposizioni concernenti espressamente le specie esotiche. L'obbligo di autorizzazione per introdurre nelle acque svizzere pesci e gamberi di altri Paesi previsto dalla legge federale sulla pesca (art. 6 LFSP) comprende ad esempio anche le specie di pesci e gamberi esotici. Vi sono anche altri atti del diritto ambientale che possono interessare la regolamentazione delle specie esotiche invasive, ad esempio la legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua e la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).

La legislazione sulla protezione degli animali (LPAn/OPAn) è improntata sulla dignità e sul benessere degli animali, mentre quella sulle epizoozie sulla salute animale. L'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV), l'ordinanza concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT), l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), l'ordinanza sul materiale di moltiplicazione, l'ordinanza sui biocidi (OBioc) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) con le relative leggi (legge forestale, LFo, legge sull'agricoltura, LAgr, e legge sui prodotti chimici, LPChim) mirano in primo luogo a prevenire i danni all'agricoltura e all'economia forestale, all'infrastruttura nonché all'ambiente. L'ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) si concentra infine sulla prevenzione dei danni alla salute umana.

*Selezione di
misure esistenti*

A seconda del potenziale di danno delle specie incluse nonché dell'obiettivo della regolamentazione, nelle leggi e ordinanze si ritrovano regolamentazioni distinte³⁴. Sono previste varie misure, enumerate qui in ordine di severità:

- oltre a un divieto di utilizzazione (art. 5 OPV), a obblighi di intervento e di notifica (art. 6 OPV) e a un divieto d'importazione (art. 7 OPV), l'OPV prevede ad esempio in particolare un obbligo di lotta per i servizi cantonali (art. 42 OPV). Anche la LFE contempla un obbligo di lotta contro le epizoozie per la Confederazione e i Cantoni (art. 9 LFE),
- l'OEDA vieta l'utilizzazione di determinati organismi esotici invasivi (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 2 OEDA) e l'OCP l'importazione e la detenzione di specie animali non autoctone selezionate (art. 8^{bis} cpv. 3 OCP),
- le attività con organismi esotici sono soggette ad autorizzazione o omologazione nell'ambito dell'OPF, dell'OBioc e dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione, della LFSP/OLFP e della LCP/OCP nonché della LPAn/OPAn e dell'OEDA (piccoli invertebrati) come pure, se del caso, dell'OIConf (art. 10 OIConf). Per le specie dell'allegato 2 OEDA e dell'allegato 2 OCP è prevista solo una deroga nel singolo caso,

³⁴ In questa sede non sono considerate la LIG, l'ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori nonché l'OPLM, dal momento che si applicano solo in presenza di qualifiche supplementari (modifica genetica o patogenicità).

- l'OFE³⁵ sottopone a notifica determinate specie esotiche (art. 61 e 82 OFE) e l'OPV (art. 6 OPV) e l'OIconf determinate attività (art. 9 OIconf),
- per il resto l'utilizzazione di organismi esotici (secondo la definizione dell'OEDA) deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 OEDA (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. c OPAn),

in ogni caso e per tutte le specie devono essere rispettati gli obblighi generali di diligenza (art. 29a cpv. 1 LPAmb, art. 6 OEDA, art. 4 OIconf).

Conclusioni e bisogno d'intervento

Per poter ottenere il massimo effetto a livello nazionale, la strategia per le specie esotiche invasive deve potersi basare su regolamentazioni armonizzate sul piano materiale. Attualmente le basi giuridiche determinanti concernenti l'utilizzazione di specie esotiche invasive sono ancorate in legislazioni speciali di varie politiche settoriali. Il contenuto di queste basi giuridiche deve essere coordinato e armonizzato in modo da colmare le lacune ed escludere conflitti tra gli obiettivi e consentire, nei limiti del possibile, il raggiungimento degli obiettivi della strategia. Nel settore ambientale, la competenza è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni in modo tale che le basi e le norme nell'ottica nazionale rappresentino compiti della Confederazione, mentre l'attuazione e l'esecuzione sono affidate ai Cantoni.

1.2.3 Contesto istituzionale

Attori

La gestione delle specie esotiche è affidata a numerosi uffici, istituzioni e servizi che, nella loro sfera di responsabilità, svolgono compiti specifici, in relazione all'utilizzazione di specie esotiche invasive. Devono pertanto essere soddisfatti requisiti elevati in termini di scambio di dati e informazioni nonché di coordinamento tra i servizi interessati.

Confederazione

Vari servizi federali sono direttamente interessati dalla tematica delle specie esotiche invasive.

AFD

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sorveglia e controlla il traffico di viaggiatori e di merci attraverso la frontiera. Partecipa all'esecuzione di disposti federali di natura non doganale, a meno che tali disposti non stabiliscano altrimenti (p. es. controlli delle derrate alimentari al confine, controlli relativi alla protezione degli animali, dei vegetali e delle specie ecc.). Secondo l'articolo 57 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali, gli Uffici federali competenti possono delegare i controlli all'importazione all'AFD. L'AFD tiene inoltre la statistica del commercio esterno.

DDPS

Il DDPS è uno dei maggiori proprietari fondiari della Svizzera e da 15 anni s'impegna nella lotta sistematica contro le piante esotiche invasive e, sporadicamente, interviene anche contro animali esotici invasivi. Conformemente alla concezione «Paesaggio svizzero»³⁶, nell'ambito del programma «Natura, Paesaggio, Esercito» dal 2000 sulle aree del Piano settoriale militare il DDPS, in coordinamento con i Cantoni e i Comuni, rileva sistematicamente le neofite invasive, lotta contro i loro popolamenti e ne

³⁵ Obbligo di notifica dei focolai di epizootia.

³⁶ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00836/index.html?lang=it>

- previene un'ulteriore diffusione. Dal 2005, il DDPS forma i propri collaboratori nel riconoscimento delle specie problematiche, anche mediante una lista di controllo³⁷.
- UFAM** Le specie esotiche invasive possono pregiudicare la diversità biologica nonché servizi ecosistemici e costituiscono quindi una tematica importante nell'ambito della Strategia biodiversità Svizzera. I requisiti della LPAmb, della LPN, della LCP e della LFSP sono di responsabilità dell'UFAM. All'UFAM spettano inoltre compiti di coordinamento e autorizzazione secondo l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. La problematica delle specie esotiche invasive riguarda inoltre anche i settori delle acque, delle foreste, della prevenzione dei pericoli e del suolo dell'UFAM. Nel settore delle foreste, la base è costituita dal Piano di gestione dei pericoli biotici nel bosco (UFAM/UFAG, 2011³⁸).
- UFAG** L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è responsabile degli organismi nocivi e delle piante infestanti particolarmente pericolosi nonché della protezione dei vegetali nell'ambito dell'agricoltura. Presiede, assieme all'UFAM, il Servizio fitosanitario federale (SFF). Elabora le prescrizioni fitosanitarie nazionali per l'importazione e l'esportazione di piante, controlla il sistema di passaporto fitosanitario, sorveglia i servizi fitosanitari cantonali (SFC) nell'ambito della vigilanza e coordina eventuali misure di lotta. L'UFAG è competente, in parte, anche per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per il bosco, se interessano l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, o nell'ambito dell'emanazione di misure fitosanitarie temporanee secondo l'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT). Inoltre le specie esotiche invasive assumono rilievo per l'UFAG anche nei settori dei prodotti fitosanitari (biologici)³⁹ e dei pagamenti diretti⁴⁰. Secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), la concessione di pagamenti diretti presuppone la prova che le esigenze ecologiche siano rispettate (art. 11 OPD). Secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) sono esclusi contributi in caso di superfici o superfici parziali con un'elevata presenza di piante problematiche (comprese le neofite invasive). L'esecuzione dell'OPD spetta ai Cantoni.
- Servizio fitosanitario federale** Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è l'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali richiesta dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali. Secondo l'OPV, il SFF è un organo comune dell'UFAG e dell'UFAM incaricato di coordinare l'esecuzione dell'OPV a livello nazionale e internazionale allo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione in Svizzera di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di lottare contro le infestazioni.
- UFC** L'Ufficio federale della cultura (UFC) è il servizio specializzato della Confederazione che provvede affinché si tenga adeguatamente conto delle esigenze dell'archeologia, della tutela dei monumenti e della protezione degli insediamenti. Crea, a livello federale, i presupposti necessari per la conservazione a lungo termine dei monumenti, tra cui figurano anche parchi e giardini storici⁴¹. Questi ultimi possono essere minacciati da specie esotiche invasive. Queste possono però anche far parte della concezione

³⁷ http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/Vorgaben/2_0_Themen/2_11_Naturschutz.html

³⁸ <http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11016/index.html?lang=it>

³⁹ Cfr. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_161.html

⁴⁰ <http://www.blw.admin.ch/themen/00006/index.html?lang=it>

⁴¹ <http://www.bak.admin.ch/gartendenkmaeler>

	storica della vegetazione e quindi essere parte integrante del valore dei monumenti.
<i>Cooperazione interdipartimentale</i>	Se specie causano esclusivamente danni e molestie fitosanitari, veterinari o sanitari, la responsabilità spetta agli uffici federali competenti (UFAG/UFAM, USAV, UFSP). Se invece specie esotiche invasive causano danni o pregiudizi distinti da quelli menzionati sopra o non rientrano esclusivamente nella sfera di competenza di un'unica istituzione, la gestione amministrativa è più complessa.
- Gruppo di lavoro interdipartimentale IDAV	In questi casi si può convocare un gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI), come è avvenuto nel caso dei vettori di specie pericolose per la salute (GLIV) per elaborare una strategia di lotta contro la zanzara tigre ⁴² .
- Ordinanza sugli interventi NBCN	A seconda della specie, il potenziale di pericolo e di danno può assumere dimensioni nazionali. In tal caso si applica l'ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN). L'ordinanza sugli interventi NBCN disciplina l'organizzazione di interventi della Confederazione volti a far fronte a eventi di portata nazionale che possono mettere in pericolo o danneggiare la popolazione, gli animali e l'ambiente in seguito all'aumento della radioattività, a incidenti biologici o chimici oppure a catastrofi naturali (eventi NBCN).
- Malattie trasmissibili	L'UFSP collabora puntualmente al monitoraggio e alla lotta contro le specie esotiche invasive, se l'organismo rappresenta un potenziale vettore di agenti patogeni per l'uomo (p. es. zanzara tigre). La base giuridica è costituita dalla legge sulle epidemie.
- Sicurezza biologica	Nell'ambito dell'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi, l'UFSP ha un compito esecutivo (verifica della valutazione del rischio, autorizzazioni ecc.). La relativa base giuridica è costituita dall'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf).
Organo di notifica per prodotti chimici	Ideato come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici, l'organo di notifica per prodotti chimici è il servizio congiunto dell'Ufficio federale dell'ambiente, dell'Ufficio federale della sanità pubblica e della Segreteria di Stato dell'economia, cui competono le procedure di comunicazione, notifica e autorizzazione di prodotti chimici.
UFPP	L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha pubblicato una guida che contempla le basi per elaborare un'analisi cantonale dei pericoli (KATAPLAN) ⁴³ . Alla voce pericoli naturali, il catalogo generale dei pericoli menziona in particolare la propagazione massiccia di specie invasive. L'UFPP dispone inoltre di conoscenze epidemiche, compresa una raccolta di ceppi di agenti altamente patogeni. La valutazione del rischio di un agente patogeno è effettuata in base alla gravità della malattia e alle possibilità di trattamento esistenti.
- Laboratorio Spiez (LS)	Il Laboratorio Spiez è l'istituto svizzero per la protezione contro le minacce e i pericoli atomici, biologici e chimici ABC. Il Laboratorio Spiez fornisce speciali prestazioni di laboratorio nel settore B (virus, batteri, funghi e parassiti) ed elabora perizie e informazioni specializzate ⁴⁴ . Sono disponibili schede informative su batteri (p. es. antrace), virus (p. es. Ebola), tossine e aggressivi chimici.

⁴² <http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09441/index.html?lang=it>

⁴³ www.kataplan.ch

⁴⁴ Un intervento del LS a sostegno della risposta a un evento dannoso di portata nazionale causato da specie esotiche invasive si limita alla diagnostica di agenti altamente patogeni per l'uomo, che il laboratorio svolge tra l'altro su mandato dell'UFSP o dell'esercito. La diagnostica da parte del LS interviene solo se la pericolosità dell'organismo impone di lavorare in un laboratorio di sicurezza di livello 3 o 4. All'utilizzazione in sistemi chiusi si applicano le disposizioni dell'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf).

<i>UFSP</i>	In caso di patogenicità umana o allergenicità presunta o nota di un organismo, indipendentemente dalla sua provenienza, la responsabilità spetta all'Ufficio federale della pubblica (UFSP).
<i>UFT</i>	Nell'ambito dei progetti di costruzione e dei lavori di manutenzione legati a ferrovie, impianti a fune e navigazione, le specie esotiche invasive assumono rilievo per l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Lungo gli impianti ferroviari e i terrapieni delle linee ferroviarie l'attenzione si concentra sulle piante esotiche, mentre la navigazione è interessata dalle specie acquatiche esotiche. Alla manutenzione delle zone verdi è dedicata una norma svizzera (SN 671 560, Unterhalt der Grünflächen an Bahnanlagen; Gräser und Gebüsche), elaborata dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Nell'ambito dei progetti di costruzione, per quanto riguarda le specie esotiche invasive l'accento è posto sulla gestione del suolo asportato.
<i>USAV</i>	L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si occupa tra l'altro di specie esotiche protette. Le principali basi giuridiche sono la LF-CITES, l'O-CITES e l'ordinanza sui controlli CITES. Nell'ambito dell'O-CITES, l'USAV controlla l'importazione e l'esportazione delle specie menzionate nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ⁴⁵ nonché di tutti i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi viventi. L'USAV effettua anche controlli su mandato dell'UFAM nell'ambito dell'esecuzione della legislazione sulla caccia e sulla pesca. Il controllo fisico in loco è effettuato agli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo nonché ai valichi di confine di St. Margrethen e Le Locle. L'USAV dispone così di una panoramica su quali specie animali sono importate in Svizzera in quali quantità. L'USAV sorveglia inoltre, mediante un controllo documentale nonché controlli fisici per campione, tutte le importazioni di piante vive dall'UE. I compiti svolti dall'USAV forniscono un contributo notevole alla prevenzione legata alle specie esotiche invasive: buona parte delle specie di animali e piante interessate è infatti soggetta a un obbligo di notifica o autorizzazione prima dell'importazione. Per finire l'USAV è confrontato con specie esotiche anche nel contesto della sicurezza alimentare e nell'ambito dei controlli su tutti gli animali. Tutti gli animali viventi (compresi i vertebrati e gli invertebrati) sono soggetti a controllo all'atto dell'importazione da Paesi terzi. Un elemento importante è costituito dall'ordinanza del 18 novembre 2015 del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI). Per quanto riguarda le epizootie esistono un sistema di notifica su scala mondiale (World Animal Health Information System, WAHIS) dell'Office International des Epizooties (OIE) e un sistema di notifica all'interno dell'UE (Animal Disease Notification System).
<i>USTRA</i>	Per quanto riguarda la rete delle strade nazionali, i compiti dell'UFT si applicano per analogia all'Ufficio federale delle strade (USTRA). L'USTRA è responsabile anche della cura e della manutenzione delle superfici di compensazione nell'ambito dei progetti di strade nazionali. Dispone di direttive ⁴⁶ , che descrivono la manutenzione delle superfici di compensazione e degli spazi verdi lungo le strade nazionali.

⁴⁵ <http://www.cites.org/eng/app/index.php>

⁴⁶ USTRA 16230 Esercizio SN – Prodotto parziale Cura aree verdi; www.ustr.admin.ch.

Cantoni

Ai Cantoni è attribuito un ruolo fondamentale in relazione alle specie esotiche invasive. Secondo l'OEDA, incombe loro la responsabilità di ordinare le misure necessarie per combattere e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro l'insorgenza di organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile (art. 52 cpv. 1 OEDA). Adottano anche misure (di eradicazione o contenimento) contro organismi nocivi secondo l'OPV, conformemente alle indicazioni della Confederazione, e sono competenti per gli oneri previsti dalla legislazione sulla caccia e sulla pesca nonché dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

- *AGIN*

Il «gruppo di lavoro sui neobiota invasivi» (AGIN)⁴⁷ è attivo dal 2007, sotto la guida della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente (CCA). L'AGIN mira in particolare a sostenere i Cantoni nello svolgimento di compiti cantonali legati alle specie esotiche invasive in base all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. Nell'AGIN sono rappresentati le conferenze dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), dei capiservizio forestali dei Cantoni (KoK), delle sezioni dell'agricoltura cantonali (COSAC), dei servizi fitosanitari cantonali (CSF) nonché dei servizi della caccia e della pesca (CCP), le piattaforme cantonali sulle specie esotiche invasive nonché l'UFAM e l'UFAG. Nell'ambito dei lavori nei quattro sottogruppi (A: materiale di sterro, B: lotta, C: sorveglianza delle neofite e D: neozoi) sono coinvolti anche esperti e rappresentanti di categoria.

- *Arbeitsgemeinschaft
Waldschutz*

La Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Waldschutz (AG WS) è un gruppo specializzato della KoK, che si occupa della protezione del bosco, ossia degli influssi biotici e abiotici nocivi sulle foreste. Promuove lo scambio di informazioni tra i Cantoni nonché lo scambio e il trasferimento di conoscenze tra la pratica, la ricerca e l'insegnamento e tratta aspetti attuativi. La comparsa, le conseguenze e la lotta contro le specie esotiche invasive sono temi che figurano regolarmente all'ordine del giorno delle assemblee annuali dell'AG WS.

Attività nei Cantoni

Vari Cantoni hanno già adottato piani d'azione o di attuazione e strategie per contenere le specie esotiche invasive. Questi piani e strategie si riferiscono prevalentemente alla lotta contro le piante esotiche invasive e in parte includono anche specie animali selezionate.

I Cantoni partecipano alla sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e la loro problematica attraverso la diffusione di informazioni e documentazione. Comunicazioni importanti sono messe a disposizioni perlopiù attraverso i nuovi media. Alcuni Cantoni collaborano soprattutto nel settore della cartografia delle piante esotiche invasive, allo scopo di poter reagire tempestivamente agli sviluppi e agli effetti di queste specie.

Alcuni Cantoni promuovono anche attivamente l'organizzazione di convegni e hanno avviato «giornate nazionali d'azione sulle specie esotiche invasive»⁴⁸ per aumentare la popolarità della tematica.

*Conferenza dei capi dei
servizi per la protezione
dell'ambiente*

La Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente (CCA) è formata dai capi degli uffici per la protezione dell'ambiente o dei servizi a cui sono affidati compiti corrispondenti dei Cantoni svizzeri e del Principato

⁴⁷ http://www.kvu.ch/d_kv_u_arbeitsgruppen.cfm?gruppe=AGI&pid=138

⁴⁸ <http://www.arten-ohne-grenzen.ch/it>

	del Liechtenstein. Essa mira tra l'altro a promuovere la collaborazione tra i servizi cantonali per la protezione dell'ambiente tra di loro e con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
<i>Conferenza dei capiservizio forestali dei Cantoni</i>	La Conferenza dei capiservizio forestali dei Cantoni (KoK) è la conferenza nazionale dei responsabili degli uffici o dei dipartimenti forestali dei Cantoni e del principato del Liechtenstein. Formata da specialisti delle foreste, è l'organo consultivo della Conferenza per foresta, fauna e paesaggio (CFP).
<i>- Rappresentanti / piatta-forme cantonali sulle specie esotiche invasive</i>	Per garantire una rappresentanza diretta dei Cantoni nell'AGIN, la Svizzera è stata suddivisa in cinque regioni, ciascuna delle quali designa un responsabile regionale proveniente dalle piattaforme cantonali sulle specie esotiche invasive, che rappresenta la regione nell'AGIN.
<i>Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio</i>	La Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP) è formata dai capi dei servizi della natura e del paesaggio di tutti i Cantoni svizzeri. Promuove l'informazione, il coordinamento e la collaborazione tecnica tra i membri. È inoltre l'interlocutore competente per le autorità, gli organismi politici e altri interessati.
<i>Conferenza dei servizi della caccia e della pesca</i>	La Conferenza dei servizi della caccia e della pesca della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (CCP) è un'associazione di specialisti cantonali in materia di caccia e pesca. La CCP consiglia e sostiene i servizi cantonali della caccia e della pesca nei loro molteplici compiti concernenti: <ul style="list-style-type: none"> - l'uso sostenibile degli effettivi di selvaggina e pesci, - la protezione delle specie e degli habitat, - l'esecuzione delle leggi.
<i>Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali</i>	La Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali (COSAC) è formata dai responsabili delle sezioni dell'agricoltura dei Cantoni svizzeri e del Principato del Liechtenstein. La COSAC è l'organo consultivo della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA) e assicura il collegamento tra l'UFAG e i Cantoni per quanto attiene alla ricerca, al perfezionamento, alla consulenza e all'esecuzione di disposizioni giuridiche concernenti l'agricoltura.
<i>Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti</i>	La Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) è formata dai responsabili dei servizi cantonali della cura dei monumenti. La CSSM tutela le esigenze nazionali fondamentali della cura dei monumenti e degli insediamenti e si occupa segnatamente delle condizioni istituzionali e politiche quadro della cura dei monumenti in Svizzera.
<i>Servizi fitosanitari cantonali</i>	Ogni Cantone dispone di un servizio fitosanitario cantonale (SFC). Le leggi cantonali e comunali disciplinano i compiti dei SFC, dei Comuni nonché degli agricoltori e dei cittadini. I SFC vigilano sul territorio al di fuori delle superfici forestali, controllano la presenza di «organismi nocivi particolarmente pericolosi» e «piante infestanti particolarmente pericolose» (secondo l'OPV) e organizzano la lotta contro di essi. Prestano inoltre consulenza su questioni fitosanitarie e formulano raccomandazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari autorizzati. La definizione e l'attuazione di misure all'interno della superficie forestale sono di competenza dell'ufficio forestale cantonale.
<i>Servizi forestali cantonali</i>	I servizi forestali cantonali (a livello di Cantoni, circondari, regioni, città, riserve e forme di organizzazione forestale simili) attuano le misure di prevenzione e di lotta necessarie sul terreno. Questo lavoro presuppone una collaborazione con i servizi fitosanitari cantonali.

Comuni

Accanto alle autorità nazionali e cantonali, anche i Comuni svolgono un ruolo importante, in particolare ai fini dell'esecuzione (p. es. come autorità competenti per la concessione delle licenze edilizie), della lotta, dello smaltimento dei rifiuti vegetali, delle relazioni pubbliche e della rilevazione di basi.

Altri attori

Istituzioni e organizzazioni

In Svizzera la tematica delle specie esotiche invasive interessa, direttamente o indirettamente, le più svariate istituzioni. Tra di esse figurano in particolare i Centri dati nazionali, che raccolgono informazioni e dati anche sulle specie esotiche⁴⁹. Le università e gli istituti di ricerca elaborano conoscenze e basi e partecipano a programmi nazionali e internazionali di ricerca. Anche associazioni specializzate e organizzazioni nel settore ambientale così come alcune associazioni di categoria nel settore del commercio e dell'artigianato sono confrontate con specie esotiche invasive. Una selezione di istituzioni che hanno partecipato, in parte anche strettamente, all'elaborazione della presente strategia, è presentata brevemente nell'allegato A1.

Conclusioni e bisogno d'intervento

Vista la crescente pressione ad agire, negli scorsi anni numerosi attori (Confederazione, Cantoni, Comuni, altri organi) hanno avviato attività che ruotano attorno all'utilizzazione di specie esotiche invasive. Senza un coordinamento mirato di questi attori e delle relative attività vi è il rischio di doppioni e inefficienze, come pure, nella peggiore delle ipotesi, che si impedisca addirittura il raggiungimento degli obiettivi della strategia. Un'attuazione efficace ed efficiente della strategia per le specie esotiche invasive presuppone pertanto una stretta interazione tra basi ed esecuzione, in modo da mettere a disposizione delle persone investite del potere decisionale a livello federale e cantonale metodi e conoscenze attuali e adeguati al destinatario. Ciò deve avvenire attraverso un maggior coordinamento tra gli attori e le loro attività.

Una strategia nazionale e, di conseguenza, anche un rafforzamento della direzione e del coordinamento a livello nazionale sono stati chiesti in particolare dai Cantoni. L'elaborazione della strategia risponde a questa richiesta. Si tratta ora di definire le procedure e istituire gli organi necessari per attuare la strategia e le misure ivi proposte. Tali organi dovranno assumere il coordinamento delle attività e assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli attori interessati, prendendo spunto dagli organi e dalle esperienze già esistenti.

1.2.4 Contesto internazionale

Esistono vari accordi e convenzioni concernenti le specie esotiche invasive. La cooperazione internazionale s'iscrive in organi tematici specializzati, che si dedicano ad esempio alla salute dell'uomo e degli animali, alla protezione della biodiversità o all'agricoltura. Un elenco dettagliato di organi e

⁴⁹ <http://www.sib.admin.ch/de/biodiversitaetskonvention/biodiversitaet-daten-zustand/daten-zur-biodiversitaet/datenzentren-des-bundes/index.html>

<p><i>Convenzione di Berna</i></p>	<p>convenzioni figura nell'allegato A3. Ai fini della presente strategia assumono il massimo rilievo gli accordi internazionali che sono stati ratificati dal Parlamento o richiedono direttamente un intervento a un livello superiore (Confederazione o Cantoni). Si tratta in particolare della Convenzione sulla diversità biologica, della Convenzione di Berna e del regolamento dell'UE sulle specie esotiche invasive.</p> <p>Anche la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, ratificata dalla Svizzera nel 1979 e nel 1982) obbliga la Svizzera a partecipare alla cooperazione internazionale nel settore delle specie esotiche invasive. La Svizzera si è impegnata in particolare a monitorare e a contenere rigorosamente l'insediamento di specie non autoctone.</p>
<p><i>Convenzione sulla diversità biologica (CBD)</i></p>	<p>La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD) riveste un'importanza fondamentale. La CBD è un accordo quadro vincolante, firmato dalla Svizzera ed entrato in vigore nel 1995. Per quanto riguarda le specie esotiche invasive, la Global Invasive Alien Species Information Partnership (GIASIP) precisa i compiti della Svizzera nell'ambito della CBD. Nel contesto della GIASIP la Svizzera si è impegnata a promuovere lo scambio internazionale di informazioni sulle specie esotiche invasive.</p>
<p><i>EPPO</i></p>	<p>La «European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)» formula raccomandazioni per l'applicazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) sul territorio europeo. L'EPPO elabora analisi dei rischi e gestisce un sistema d'informazione su scala europea. La segreteria dell'EPPO compila le liste A1 e A2 delle specie considerate come organismi nocivi particolarmente pericolosi – in base alle raccomandazioni dell'EPPO. La segreteria compila inoltre, come sistema di allerta precoce, la lista di allerta delle specie che possono rappresentare un rischio per gli Stati membri dell'EPPO.</p>
<p><i>Regolamento europeo recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</i></p>	<p>Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive⁵⁰ è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Il cardine del regolamento è una lista di specie prioritarie rilevanti per l'intera UE. La lista deve essere compilata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Data la sua situazione geografica al centro del territorio dell'UE, queste disposizioni assumono rilievo anche per la Svizzera, benché il regolamento dell'UE non sia giuridicamente vincolante per la Svizzera.</p>

Conclusioni e bisogno d'intervento

Le specie esotiche invasive rappresentano una sfida intersettoriale e globale. L'efficacia della prevenzione e della lotta contro le specie esotiche invasive presuppone una stretta cooperazione tra gli attori e un coordinamento delle attività non solo a livello nazionale, bensì anche a livello internazionale.

Una strategia nazionale sulle specie esotiche e invasive deve essere in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera nonché, se del caso, con le misure adottate nei Paesi limitrofi. Il contesto internazionale evolve rapidamente. La strategia per le specie esotiche invasive in Svizzera deve quindi consentire di reagire in modo dinamico al contesto mutevole e di sfruttare gli insegnamenti da nuove esperienze.

⁵⁰ [http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0307\(COD\)&l=en](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0307(COD)&l=en)

1.3 Conclusione

Necessità di una strategia nazionale

Le specie esotiche invasive hanno la capacità di colonizzare rapidamente e occupare durevolmente le nicchie ecologiche a cui hanno accesso. Alcune sono anche in grado di modificare i fattori ecologici locali e di conseguenza le condizioni vitali di specie autoctone. Le misure attuate a livello locale per lottare contro specie esotiche invasive selezionate hanno provocato una riduzione puntuale degli effettivi. Tali successi a livello locale possono però essere annullati o addirittura ribaltati se gli effettivi restanti presentano un elevato potenziale di rigenerazione e diffusione e colonizzano sempre nuove superfici⁵¹. In Svizzera, l'evoluzione degli ultimi decenni ha mostrato che sia il numero di specie esotiche invasive sia la superficie che colonizzano aumentano costantemente⁵². Rispetto alla situazione all'estero, tuttavia, in Svizzera molte specie esotiche invasive sono ancora a uno stadio relativamente precoce di diffusione. Ciò significa che in assenza di contromisure occuperanno superfici ancora più estese e di conseguenza anche i danni che provocano aumenteranno ulteriormente. È presumibile che i danni potenziali provocati da un avanzamento della diffusione di specie esotiche invasive supereranno di gran lunga i costi delle misure attuate ora.

L'efficacia della prevenzione e della lotta contro le specie esotiche invasive presuppone una stretta cooperazione a livello nazionale e internazionale. I Cantoni, ma non solo, chiedono da tempo una strategia nazionale e quindi un rafforzamento della gestione e del coordinamento da parte della Confederazione. L'elaborazione della strategia accoglie questa richiesta. Un'attuazione efficace ed efficiente della strategia per le specie esotiche invasive presuppone una stretta interazione tra basi ed esecuzione, che presuppone un maggior coordinamento degli attori e delle loro attività e include le istituzioni e le esperienze esistenti. Bisogna elaborare e aggiornare le basi corrispondenti, definire le procedure e istituire gli organi necessari. Occorre poter riconoscere il più precocemente possibile le specie esotiche invasive, fissare delle priorità nonché definire e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.

Necessità di adeguare le basi giuridiche

Dal punto di vista giuridico è necessario un adeguamento allo scopo di armonizzare le basi giuridiche concernenti l'utilizzazione di specie esotiche invasive ancorate in legislazioni speciali. Il contenuto di tali basi va armonizzato in modo tale da escludere conflitti in vista del raggiungimento degli obiettivi della strategia.

Sullo sfondo del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive occorre verificare quali disposizioni devono essere adeguate o inserite nel diritto svizzero, per evitare che la Svizzera diventi la porta d'ingresso di specie esotiche invasive disciplinate nell'UE. Siccome la Svizzera non è tenuta giuridicamente a recepire il regolamento dell'UE, eventuali adeguamenti e modifiche rappresentano un allineamento autonomo al diritto dell'UE, dettato dalla situazione geografica e dalla problematica transfrontaliera.

⁵¹ van Wilgen B.W. et al. 2012. An assessment of the effectiveness of a large, national-scale invasive alien plant control strategy in South Africa. *Biological Conservation* 148 (1): 28-38.

⁵² Baur B. & Nentwig W. 2010. Invasive Arten. In: Lachat T, et al. (Hrsg). *Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht?* Haupt, Berna, pag. 324-348.

L'attuazione della strategia deve bloccare la diffusione incontrollata e la conseguente spirale dei costi delle specie esotiche invasive. Al tempo stesso consente di raggiungere uno degli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera e di adempiere agli impegni previsti dal diritto nazionale e da accordi internazionali.

2 Obiettivo e misure

2.1 In generale

L'obiettivo della presente strategia si orienta:

- alle basi giuridiche nazionali vigenti,
- alla Strategia Biodiversità Svizzera (SBS),
- alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e al Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 (i cosiddetti obiettivi di Aichi).

In particolare sono presi in considerazione e inseriti negli obiettivi della strategia i contenuti descritti qui di seguito.

Basi giuridiche nazionali

Scopo delle basi giuridiche nazionali, come la legge sulla protezione dell'ambiente, è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo (art. 1 cpv. 1 LPAmb). Secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio occorre proteggere la fauna e la flora indigene nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale (art. 1 LPN).

Convenzione sulla diversità biologica

Con la Convenzione sulla diversità biologica, la Svizzera si è impegnata, nella misura del possibile e come appropriato, a vietare l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, a controllarle o a eradicarle (art. 8. lett. h CBD).

- Obiettivo 9 di Aichi

L'obiettivo 9 di Aichi stabilisce che, entro il 2020, le specie esotiche invasive e i loro percorsi siano identificati e classificati in ordine di priorità, le specie prioritarie siano controllate o eradicate e siano adottate misure per gestire i percorsi, in modo da impedire l'introduzione e l'insediamento di queste specie.

Strategia Biodiversità Svizzera (SBS)

L'obiettivo strategico 3 della SBS prevede di arginare la diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose. La SBS precisa che le specie esotiche invasive potenzialmente dannose costituiscono una minaccia per le specie autoctone e che è pertanto necessario impedirne la diffusione.

2.2 Sistema di obiettivi

Il sistema di obiettivi è formato da un obiettivo strategico (cfr. cap. 2.2.1) e tre obiettivi formulati nell'ottica delle basi, della prevenzione e della lotta con i relativi orientamenti (cfr. cap. 2.2.2).

Raggiungimento degli obiettivi

Scopo di questo sistema è di garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le specie esotiche invasive sottoscritte a livello internazionale e adottate a livello nazionale e di conseguenza la possibilità di:

- ridurre al minimo l'impatto delle specie esotiche invasive sulla popolazione,
- mantenere gli habitat particolarmente sensibili o degni di protezione⁵³ al riparo da specie esotiche invasive, nei limiti del possibile,
- riconoscere precocemente e quindi ridurre al minimo o prevenire i danni causati da specie esotiche invasive su infrastrutture sensibili (opere di protezione come gli argini, opere di consolidamento del terreno, boschi di protezione ecc.) al fine di garantirne la funzionalità,

⁵³ Cfr. art. 14 cpv. 3 OPN nonché art. 16 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 OEDA

- contenere gli effettivi di queste specie al di fuori delle zone e delle infrastrutture sensibili e impedirne l'ulteriore diffusione.




Figura 2-1 Schema del ciclo operativo della strategia per le specie esotiche invasive

2.2.1 Obiettivo strategico

L'obiettivo strategico fa riferimento da un lato alle specie esotiche in generale (primo periodo dell'obiettivo strategico; cfr. art. 6 OEDA) e dall'altro alle specie esotiche invasive in particolare (secondo periodo dell'obiettivo strategico; cfr. obiettivo 3 SBS).

Obiettivo strategico Impedire che le specie esotiche mettano in pericolo l'uomo e l'ambiente o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile. Contenere la diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose e impedirne la reintroduzione.

2.2.2 Obiettivi e orientamenti

In merito alle basi, alla prevenzione e alla lotta (cfr. fig. 2-1), sono stati formulati per ciascun settore un obiettivo e i relativi orientamenti.

Obiettivo 1: basi Identificare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive, i loro percorsi di introduzione e diffusione nonché il loro potenziale di danno.

- Orientamenti**
- 1.1 Monitorare, analizzare e documentare la diffusione di specie esotiche invasive in Svizzera e all'estero.
 - 1.2 Coordinare e intensificare la collaborazione tra gli attori coinvolti.
 - 1.3 Armonizzare e, se del caso, completare le basi giuridiche relative alla prevenzione e alla lotta contro le specie esotiche invasive.
 - 1.4 Classificare le specie esotiche invasive in funzione della loro nocività per l'uomo, l'ambiente e la diversità biologica, della loro diffusione in Svizzera nonché delle prospettive di lotta.

Obiettivo 2: prevenzione	Impedire l'introduzione di specie esotiche invasive e la loro diffusione.
<i>Orientamenti</i>	2.1 Informare e sensibilizzare le autorità, gli attori economici e la popolazione sulle specie esotiche invasive rilevanti, in una forma adeguata al gruppo target. 2.2 Applicare il diritto vigente in materia di prevenzione delle specie esotiche invasive in modo conseguente.
Obiettivo 3: lotta	Contenere o eliminare mediante misure efficienti l'eventuale comparsa di specie esotiche invasive.
<i>Orientamenti</i>	3.1 Coordinare e attuare la lotta contro le specie esotiche invasive sull'intero territorio svizzero. 3.2 Sottoporre le misure di lotta a un'analisi costi-benefici.

2.3 Misure

Conformemente agli obiettivi e agli orientamenti formulati sopra è stato compilato un catalogo di misure. Qui di seguito sono descritte brevemente le misure e menzionati gli attori corrispondenti. L'allegato A3 contiene una descrizione più dettagliata per ciascuna misura, menzionando gli attori rilevanti come pure gli strumenti, le decisioni e gli adeguamenti necessari per attuare la misura. È inoltre classificato a grandi linee il fabbisogno di risorse di ogni misura. Le date di avvio dell'attuazione delle misure sono riassunte nella fig. 3-1. Pur essendo attribuite a un determinato settore (basi, prevenzione o lotta), le misure possono anche contribuire al raggiungimento degli obiettivi di altri settori.

2.3.1 Misure in materia di basi

<i>Obiettivo 1: basi</i>	Orientamento 1.1 Monitorare, analizzare e documentare la diffusione di specie esotiche invasive in Svizzera e all'estero.
- Misura 1-1.1	La Confederazione istituisce un gruppo di esperti (con specialisti di tutti i gruppi tassonomici), che aggiorna le informazioni esistenti sulle specie esotiche in Svizzera. Il gruppo di esperti dispone di una visione d'insieme sulle conoscenze e sull'infrastruttura di diagnostica e riconoscimento precoce delle specie esotiche e raccoglie continuamente nuove conoscenze nazionali e internazionali (caratteristiche ecologiche, punti e percorsi di accesso, diffusione, nocività, misure) sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera.
- Misura 1-1.2	La Confederazione e i Cantoni garantiscono l'integrazione dei dati attuali e futuri sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive disponibili a livello cantonale e nazionale. Creano i presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati in vista dell'attuazione di un eventuale obbligo di notifica.
- Misura 1-1.3	La Confederazione aderisce a reti europee, come ad esempio la Convenzione di Berna, il panel EPPO IAP o la rete EASIN, e valuta continuamente la partecipazione ad altri organi internazionali. Raccoglie le informazioni rilevanti per la Svizzera e trasmette le richieste specifiche della Svizzera.
- Misura 1-1.4	La Confederazione e i Cantoni curano e, se necessario, intensificano lo scambio transfrontaliero di informazioni e la cooperazione sulla presenza, sulla lotta e sulla prevenzione di specie esotiche invasive e partecipano ad attività e reti transfrontaliere (p. es. INTERREG, Oberrheinkonferenz, CIPEL, Grand Genève).
	Orientamento 1.2 Coordinare e intensificare la collaborazione tra gli attori coinvolti.
- Misura 1-2.1	La Confederazione garantisce l'attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e coordina le attività e gli attori a livello nazionale. Occorre garantire che gli organi esistenti

- (AGIN, piattaforme cantonali sulle specie esotiche invasive ecc.) siano coinvolti nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento in funzione dei bisogni.
- *Misura 1-2.2* Le autorità federali garantiscono il flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive da e verso gli attori rilevanti all'interno della loro unità organizzativa. In particolare i servizi di manutenzione delle politiche settoriali d'incidenza territoriale della Confederazione (UFT, USTRA, UFAC ecc.) sono informati sulla problematica delle specie esotiche invasive e possono essere coordinati in modo mirato.
- *Misura 1-2.3* I Cantoni garantiscono l'attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale della strategia per le specie esotiche invasive, la trasmissione di informazioni e lo scambio regolare sulla presenza e sulla lotta contro le specie esotiche invasive. Sono coinvolti tutti i servizi cantonali specializzati interessati da specie esotiche invasive ed è designato un interlocutore centrale per la comunicazione e il coordinamento con terzi (Confederazione, Comuni, associazioni, pubblico) per quanto riguarda le specie esotiche invasive.
- *Misura 1-2.4* Nell'ambito della ricerca sulla biodiversità, la Confederazione promuove in particolare progetti relativi ai deficit di conoscenze sull'utilizzazione di specie esotiche invasive. Sono privilegiati i progetti di ricerca orientati all'applicazione, che consentono di chiarire, attraverso la ricerca, le lacune di conoscenze nella pratica nonché di elaborare e verificare possibili piste di soluzione.

Orientamento 1.3

Armonizzare e, se del caso, completare le basi giuridiche relative alla prevenzione e alla lotta contro le specie esotiche invasive.

- *Misura 1-3.1* La Confederazione armonizza le basi giuridiche sulle specie esotiche invasive (tra l'altro definizione, strumenti, conflitti tra gli obiettivi, procedure, finanziamento) e le elabora in vista di una procedura coordinata di attuazione della strategia per le specie esotiche invasive.
- *Misura 1-3.2* La Confederazione, i Cantoni e le associazioni di categoria adeguano gli aiuti all'esecuzione, come le direttive e le raccomandazioni, conformemente all'adeguamento delle basi giuridiche concernenti le specie esotiche invasive.

Orientamento 1.4

Classificare le specie esotiche invasive in funzione della loro nocività per l'uomo, l'ambiente e la diversità biologica, della loro diffusione in Svizzera nonché delle prospettive di lotta.

- *Misura 1-4.1* Per attuare le misure, la Confederazione elabora un modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive. Le specie esotiche invasive sono classificate in modo differenziato in base al modello decisionale conformemente allo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1); al tempo stesso occorre identificare e valutare gli obiettivi specifici per ogni specie nonché misure efficaci e proporzionali.
- *Misura 1-4.2* La Confederazione esamina, in collaborazione con i centri dati, esperti e i Cantoni, le specie (autoctone) e gli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive, determinando il bisogno d'intervento e derivando raccomandazioni particolari.

2.3.2 Misure in materia di prevenzione

*Obiettivo 2:
prevenzione*

Orientamento 2.1

Informare e sensibilizzare le autorità, gli attori economici e la popolazione sulle specie esotiche invasive rilevanti, in una forma adeguata al gruppo target.

- *Misura 2-1.1* Le organizzazioni del mondo del lavoro e le associazioni di categoria, in particolare dei settori professionali natura, costruzioni e legno, integrano l'utilizzazione conforme alle prescrizioni e adeguata delle specie esotiche invasive come aspetto della competenza operativa negli atti che disciplinano la formazione professionale di base e superiore.

- *Misura 2-1.2* I fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza destinate a operatori nel settore ambientale (servizi di manutenzione ecc.) integrano le conoscenze attuali sulle specie esotiche invasive nelle loro offerte e le trasmettono in modo mirato.
- *Misura 2-1.3* Le associazioni di categoria (JardinSuisse, commercio di articoli zoologici, Società svizzera degli impresari-costruttori, Associazione svizzera di economia delle acque, VSS ecc.) informano e sensibilizzano periodicamente il settore e i loro clienti sulle specie esotiche invasive rilevanti e sui loro rischi, sulle prescrizioni vigenti e sulle modalità di utilizzazione.
- *Misura 2-1.4* Se del caso, la Confederazione informa il pubblico sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera fondandosi sulle basi scientifiche elaborate dal gruppo di esperti.

Orientamento 2.2

Applicare il diritto vigente in materia di prevenzione delle specie esotiche invasive in modo conseguente.

- *Misura 2-2.1* I responsabili dell'immissione in commercio⁵⁴ garantiscono l'autocontrollo per tutte le specie immesse in commercio. Tengono in assortimento unicamente specie esotiche che non comportano alcun pericolo per l'uomo e l'ambiente né alcun pregiudizio per la diversità biologica e il suo uso sostenibile.
- *Misura 2-2.2* La Confederazione integra nell'attività di controllo doganale delle merci e delle persone anche l'obiettivo di escludere l'importazione di specie esotiche invasive.
- *Misura 2-2.3* Nell'ambito delle procedure di omologazione (p. es. prodotti fitosanitari, alimenti per animali, biocidi ecc.), la Confederazione garantisce che sia valutato il potenziale invasivo delle specie esotiche e sia rilasciata l'omologazione solo se è garantita la protezione dell'uomo, dell'ambiente e della diversità biologica.
- *Misura 2-2.4* Nell'ambito del rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono che la problematica dell'utilizzazione di specie esotiche invasive nell'ambiente sia debitamente considerata e attuata in modo da escludere l'insediamento e l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.
- *Misura 2-2.5* I responsabili dell'immissione in commercio informano sufficientemente gli acquirenti sulle proprietà ambientali; ciò è assolutamente necessario per tutte le specie esotiche soggette a requisiti relativi all'utilizzazione nell'ambiente.
- *Misura 2-2.6* Nell'ambito della pianificazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione, i servizi di manutenzione delle ferrovie, delle strade e delle acque nonché di altri impianti infrastrutturali provvedono a escludere l'insediamento e l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.
- *Misura 2-2.7* I proprietari e i gestori di fondi provvedono affinché specie esotiche invasive non s'insedino sui loro fondi e costituiscano una fonte per l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive sulle superfici limitrofe.
- *Misura 2-2.8* I Cantoni vigilano sul rispetto dell'obbligo di diligenza (p. es. responsabili dell'immissione in commercio, acquirenti, compresa la diffusione secondaria p. es. attraverso lavori di costruzione, trasporti sull'acqua, servizi di manutenzione ecc.) all'interno dei vari settori e delle varie professioni.

2.3.3 Misure in materia di lotta

*Obiettivo 3:
lotta*

Orientamento 3.1

Coordinare e attuare la lotta contro le specie esotiche invasive sull'intero territorio svizzero.

- *Misura 3-1.1* La Confederazione elabora strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate nonché per habitat particolarmente minacciati.

⁵⁴ Messa in commercio: la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell'ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l'invio in visione, nonché l'importazione ai fini dell'utilizzazione nell'ambiente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA)

- *Misura 3-1.2* La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di fondi adottano autonomamente misure di lotta secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche.
- *Misura 3-1.3* I servizi specializzati cantonali ordinano l'attuazione delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive.

Orientamento 3.2

Analisi dei costi e benefici delle misure di lotta.

- *Misura 3-2.1* I Cantoni controllano l'efficacia delle misure di lotta attuate e riferiscono all'UFAM in merito alle conclusioni tratte.
- *Misura 3-2.2* Se del caso, la Confederazione adegua gli obiettivi per singole specie esotiche invasive ed eventuali strategie di lotta in base ai risultati della valutazione dei Cantoni, alle basi scientifiche elaborate per le specie esotiche invasive e alle esperienze maturate da altri attori.

3 Attuazione della strategia

3.1 Schema di classificazione

Nella definizione di specie esotiche invasive di cui al capitolo 1.1 rientrano specie delle più svariate origini tassonomiche. Tali specie si distinguono per i rischi che comportano per l'uomo, l'ambiente e l'economia, le loro caratteristiche ecologiche nonché la disponibilità e l'efficacia dei metodi di lotta (cfr. all. A4). È pertanto necessaria una classificazione in ordine di priorità con la relativa attribuzione alle opzioni d'intervento illustrate nella figura 1-3. La classificazione differenziata delle specie esotiche invasive è essenziale per poter definire, classificare in ordine di priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.

Tabella 3 Schema di classificazione per differenziare i vari gruppi di specie esotiche secondo la loro invasività e il bisogno d'intervento

I n v a s i v i t à	<i>Classe A</i>	Specie per le quali, in base alla loro capacità di sopravvivenza, diffusione e riproduzione nell'ambiente nonché a possibili interazioni con altre specie e biocenosi, si può giungere alla conclusione fondata che non comportano alcun pericolo o pregiudizio per l'uomo, gli animali o l'ambiente. Per questa classe di specie, l'obiettivo primario è la prevenzione dei danni (cfr. fig. 1-3).
	<i>Classe B</i>	Specie che causano danni da esigui a moderati e per le quali, in base alle loro caratteristiche, è possibile impedire, mediante un'utilizzazione nell'ambiente conforme alle prescrizioni e alle istruzioni, pericoli per l'uomo, gli animali o l'ambiente e pregiudizi per la diversità biologica e il suo uso sostenibile. Per le specie esotiche invasive di questa classe sono note misure efficaci ed efficienti per impedirne l'ulteriore diffusione. L'obiettivo primario per queste specie è la prevenzione dei danni (cfr. fig. 1-3).
	<i>Classe C</i>	Specie che causano danni dimostrati e al tempo stesso presentano una dinamica di diffusione tale che le misure devono essere indirizzate all'intera popolazione per evitare effetti di compensazione indesiderati. Ciò presuppone che anche per queste specie siano note misure efficaci ed efficienti per impedirne l'ulteriore diffusione (prevenzione) o per ridurre gli effettivi (lotta). A partire da questa classe è vietata la messa in commercio. Per queste specie, l'obiettivo primario è il contenimento (cfr. fig. 1-3), allo scopo di impedire che possano invadere habitat particolarmente sensibili e meritevoli di protezione.
	<i>Classe D1</i>	Specie che rappresentano un grave pericolo per l'uomo, gli animali e l'ambiente e compromettono sensibilmente la diversità biologica e il suo uso sostenibile. In base alla loro diffusione e alla disponibilità di misure, l'obiettivo dell'eradicazione (cfr. fig. 1-3) è possibile e l'onere necessario giustificato. Per queste specie occorre elaborare disposizioni ambientali, applicabili ad esempio a piante infestanti o organismi nocivi particolarmente pericolosi, in modo tale che possano essere eliminate completamente mediante il riconoscimento precoce e misure immediate.
	<i>Classe D2</i>	Specie che rappresentano un grave pericolo per l'uomo, gli animali e l'ambiente e compromettono sensibilmente la diversità biologica e il suo uso sostenibile, ma per le quali, in base alla loro diffusione e/o alla disponibilità di misure l'obiettivo dell'eradicazione non è possibile o l'onere non è giustificato. Occorre contenere il più possibile queste specie nelle loro aree di diffusione attuali (cfr. fig. 1-3) e impedire la colonizzazione di nuovi territori, tenendo conto delle differenze regionali e stazionali specifiche.

3.2 Organizzazione e collaborazione

Per attuare la strategia sono perseguiti una stretta collaborazione nell'elaborazione delle basi e una chiara ripartizione dei ruoli tra la Confederazione e i Cantoni. Questa chiara ripartizione dei ruoli potrà essere raggiunta solo se è garantita un'attuazione dinamica della strategia per le specie esotiche invasive. Un'attuazione dinamica è necessaria tra l'altro poiché occorre acquisire, elaborare e integrare nell'esecuzione nuove conoscenze sul potenziale di danno, sulla dinamica di diffusione e sulle misure di prevenzione e di lotta contro le specie esotiche invasive il più rapidamente possibile. Per l'attuazione operativa e dinamica della strategia occorre rafforzare il coordinamento degli attori e delle loro attività a livello federale, in modo da garantire un'attuazione efficace ed efficiente delle misure (cfr. misura 1-2.1).

La ripartizione dei ruoli e dei compiti tra i vari attori coinvolti si presenta come segue:

- La *Confederazione* è responsabile della preparazione delle basi strategiche. Oltre ad adeguare le basi giuridiche e a mettere a punto opportune basi per il controlling dell'attuazione della strategia, è responsabile del coordinamento generale a livello nazionale nonché della cooperazione internazionale. Il controlling va impostato in modo da poter trarre continuamente conclusioni (valutazione) per l'adeguamento dinamico della strategia o di singole misure.
- I *Cantoni* garantiscono l'esecuzione delle misure di prevenzione e lotta nonché il controllo della loro efficacia. In base a questi controlli, assieme alla Confederazione sviluppano ulteriormente, in modo dinamico, la strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive.

Nell'ambito dell'attuazione della misura 1-2.1 (rafforzamento del coordinamento sulle specie esotiche invasive a livello nazionale) sono definiti i capitolati concreti e le forme di collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e terzi (cfr. panoramica sugli attori al cap. 1.2.3 nonché all. A2).

3.3 Adeguamenti giuridici

A livello di legge sono necessari adeguamenti della LPAmb ed eventualmente anche della LPN, della LCP e della LFSP. Oggi questi atti giuridici si riferiscono solo all'utilizzazione intenzionale e consapevole di organismi e disciplinano soltanto l'emissione e la detenzione attiva di specie animali e vegetali. Per le specie dannose, però, spesso il problema che richiede misure di prevenzione e di lotta è costituito proprio dall'introduzione e dalla diffusione inavvertita, involontaria o inconsapevole. Esperienze nell'utilizzazione di specie esotiche hanno inoltre mostrato che la suddivisione in tre livelli risultante dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente vigente (controllo autonomo o obbligo di autorizzazione per i piccoli invertebrati esotici, esigenze relative all'utilizzazione, divieto di utilizzazione) non è sufficiente. Specie non ancora presenti in Svizzera e specie molto diffuse in Svizzera, ad esempio, sono disciplinate nello stesso allegato (all. 2 OEDA) benché nei due casi siano necessarie misure distinte.

Occorre classificare le specie esotiche invasive in ordine di priorità attribuendole alle classi descritte nella tabella 2, in modo da poter rispondere meglio alla situazione effettiva per quanto riguarda le misure necessarie e gli obiettivi (cfr. cap. 3.1).

L'attuazione giuridica di questo schema di classificazione e delle misure fondate su di esso presuppone vari adeguamenti del diritto vigente. Il punto di partenza è costituito da nuove disposizioni nella LPAmb – sulla falsariga di quelle di cui agli articoli 26, 27, 27a D-LFo⁵⁵. Il Consiglio federale deve avere la possibilità di emanare prescrizioni relative a misure di prevenzione ed eliminazione dei danni causati da organismi. Oltre a restrizioni dell'utilizzazione (obblighi di autorizzazione, notifica, registrazione e documentazione) può anche prevedere varie misure di prevenzione e di lotta. Deve essere possibile adottare misure di monitoraggio e di lotta in particolare in relazione all'introduzione di specie esotiche e alle sue conseguenze. Occorre disciplinare tra l'altro la sorveglianza del territorio, compresi i controlli al confine, i divieti d'importazione e i divieti di utilizzazione (e di vendita), l'eradicazione tempestiva delle nuove specie esotiche invasive riscontrate, il contenimento e la regolazione delle specie esotiche invasive già insediate nonché, se del caso,

⁵⁵ Siehe zum Stand der Beratungen sowie den Entwurf der Botschaft http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140046.

il ripristino degli ecosistemi danneggiati. Al Consiglio federale deve inoltre essere attribuita la competenza di obbligare privati ad adottare o tollerare misure sul loro fondo. Anche a tal fine occorre una base giuridica sufficientemente precisa a livello di legge, poiché la norma di delega al Consiglio federale vigente secondo l'articolo 29f LPAmb non è sufficiente (art. 164 Cost.).

Per quanto riguarda il trattamento delle specie esotiche, la LPN deve rimandare alle nuove disposizioni della LPAmb. Nella LCP e nella LFSP sono necessarie disposizioni che consolidino maggiormente le ordinanze vigenti in materia di specie esotiche. Anche in questo settore occorre inoltre disciplinare in modo più esplicito l'introduzione di specie esotiche e le sue conseguenze, eventualmente anche mediante rimandi alle nuove disposizioni della LPAmb. In base agli adeguamenti apportati a livello di legge, a livello di ordinanza occorre concretizzare e armonizzare le disposizioni corrispondenti relative all'introduzione e alla diffusione.

3.4 Fabbisogno di risorse

L'attuazione delle misure proposte nella strategia genera costi supplementari, ma le misure non hanno tutte lo stesso impatto sui costi. Per alcune misure le spese supplementari devono essere sostenute un'unica volta, per altre esse sono ricorrenti (almeno per alcuni anni).

3.4.1 Confederazione

L'elaborazione della strategia dà seguito a una richiesta avanzata ormai da tempo soprattutto dai Cantoni, che auspicano un rafforzamento della direzione e del coordinamento della Confederazione a livello nazionale nell'ambito delle specie esotiche invasive. In vista dell'attuazione delle misure della strategia, le esigenze relative a questa funzione di direzione e coordinamento della Confederazione aumenteranno ulteriormente. Occorre definire le procedure necessarie e istituire organi per coordinare le attività di tutti gli attori coinvolti e garantire lo scambio d'informazioni tra gli attori. Le basi necessarie per attuare le misure devono essere elaborate a livello nazionale, messe a disposizione degli attori e adeguate allo stato attuale in base alle esperienze maturate. La Confederazione è responsabile della gestione e della manutenzione delle superfici di sua proprietà e assume una funzione esemplare in vista di un'esecuzione corretta e conforme agli obiettivi nell'ambito dell'attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invasive. Data l'insufficienza dei fondi federali disponibili per le attività concernenti le specie esotiche invasive, l'attuazione delle misure della strategia dipende da risorse supplementari. Qui di seguito sono stimate le spese supplementari per le misure che dovranno essere attuate già a partire dal 2016, indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche. Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l'adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e, di conseguenza, presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.

Per la Confederazione l'aumento maggiore del fabbisogno di risorse supplementari a partire dal 2016 sarà dovuto alla lotta (misura 3-1.1), al rafforzamento del coordinamento a livello nazionale (misura 1-2.1) nonché all'adeguamento e all'ulteriore sviluppo delle basi necessarie per attuare la strategia (misura 1-1.1).

*Fabbisogno finanziario
supplementare*

Le misure relative allo scambio di dati (misura 1-1.2), alla rappresentanza della Svizzera in organismi internazionali (misura 1-1.3), all'armonizzazione delle basi giuridiche (misura 1-3.1), alla classificazione delle specie esotiche invasive (misura 1-4.1), all'analisi degli habitat particolarmente minacciati dalle stesse (misura 1-4.2) nonché alla sensibilizzazione della popolazione (misura 2-1.4) sono coperte con le risorse esistenti.

Per quanto riguarda le spese della lotta contro le specie esotiche invasive nei biotopi d'importanza nazionale è disponibile una stima dei costi complessivi⁵⁶. Emerge un bisogno d'intervento urgente in habitat particolarmente sensibili e meritevoli di protezione (misura 3-1.1). Quale misura immediata occorre aumentare progressivamente le spese nell'ambito della NPC⁵⁷ destinate alla lotta contro le specie esotiche invasive (tab. 3). Per le misure di adeguamento e ulteriore sviluppo corrente delle basi giuridiche necessarie per l'attuazione della strategia nonché per quelle di rafforzamento del coordinamento tra gli attori a livello nazionale (misure 1-1.1 e 1-2.1) sono stimate spese ricorrenti di 0,5 milioni di franchi all'anno.

*Tabella 4: Panoramica delle uscite finanziarie supplementari a livello della Confederazione per le misure che possono essere attuate indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche**

Fabbisogno supplementare (in milioni di CHF)	2017	2018	Dal 2019 ricorrente
- Misura 3-1.1	2	3	4,5
- Misure 1-1.1 e 1-2.1	0,4	0,5	0,5
Totale (milioni di CHF):	2,4	3,5	5

*Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l'adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.

*Fabbisogno di personale
supplementare*

Le spese per le misure di contenimento delle specie esotiche invasive saranno verificate e fissate per gli anni a partire dal 2020 in base agli adeguamenti delle basi giuridiche da attuare.

Il fabbisogno di personale supplementare risulta da varie misure (1-1.3, 1-2.2, 1-3.1, 1-4.1, 2-1.4, 3-1.1, 3-2.2; cfr. all. A3), ma può essere soddisfatto attraverso il coordinamento rafforzato (misura 1-2.1). Sarà così possibile sfruttare sinergie tra l'attuazione di varie misure attribuite principalmente alla Confederazione (cfr. all. A4) e limitare il fabbisogno di personale supplementare a 1,5 equivalenti a tempo pieno. Ciò consentirà in particolare di preparare le basi per classificare le specie esotiche invasive, effettuare la classificazione con il coinvolgimento degli attori interessati e, se del caso, verificarla e adeguarla. Saranno elaborati e messi a disposizione degli attori incaricati dell'esecuzione aiuti di vario genere, come ad esempio strategie di lotta specifiche per singole specie, sarà promosso lo scambio di esperienze e informazioni sulle specie esotiche invasive tra i vari attori entro i confini della Svizzera e, se necessario, sarà garantito il coordinamento con le attività concernenti le specie esotiche invasive realizzate all'estero (nei Paesi limitrofi). Ciò permetterà di coordinare al meglio le misure di prevenzione e lotta contro le specie esotiche invasive, impiegare le risorse necessarie in modo efficace ed efficiente, coordinare le attività di tutti gli attori coinvolti e garantire lo scambio di informazioni tra gli attori (cfr. misura 1-2.1 nell'all. A3).

⁵⁶ Martin M., Jöhl R., BIOP-Inventarverantwortliche (2014). Biotope von nationaler Bedeutung. Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes. Elaborato su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

⁵⁷ <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01795/index.html?lang=it>

3.4.2 Cantoni

Date le differenze tra i Cantoni a livello di grandezza, situazione geografica, strutture e organizzazione, il fabbisogno di risorse supplementari per attuare la strategia non riguarda tutti i Cantoni nella stessa misura. Anche a livello cantonale a determinare il maggior bisogno di risorse a partire dal 2016 saranno la lotta (misure 3-1.1 e 3-2.1) e il coordinamento intercantonale (misura 1-2.3).

Fabbisogno finanziario supplementare

Per l'attuazione delle misure di lotta è prevista una ripartizione paritetica dei costi tra la Confederazione e i Cantoni: di conseguenza il fabbisogno di risorse finanziarie ricorrente per la totalità dei Cantoni corrisponde sostanzialmente a quello della Confederazione (tab. 4; cfr. tab. 3).

*Tabella 5: Panoramica delle uscite finanziarie supplementari a livello dei Cantoni per le misure che possono essere attuate indipendentemente dall'adeguamento delle basi giuridiche**

Fabbisogno supplementare (in milioni di CHF)	2017	2018	Dal 2019 ricorrente
- Misure 3-1.1 e 3-2.1	2	3	4,5
Totale (milioni di CHF):	2	3	4,5

*Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l'adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.

Fabbisogno di personale supplementare

Dal punto di vista del personale vi sono varie misure che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. È presumibile che spesso il o i servizi specializzati cantonali responsabili delle specie esotiche invasive siano sottodotati. Sarà tuttavia possibile sfruttare le sinergie nell'attuazione di varie misure e anche il coordinamento rafforzato a livello nazionale (cfr. misura 1-2.1 sopra) potrà essere utile per i Cantoni. Il fabbisogno di personale supplementare varierà a seconda del Cantone, ma non dovrebbe superare 1 equivalente a tempo pieno per l'attuazione della misura 1-2.3. Le altre misure della strategia per le specie esotiche invasive non richiederanno personale supplementare o il personale supplementare necessario rientra in quello previsto per la misura 1-2.3.

3.4.3 Terzi

Le misure della strategia per le specie esotiche invasive interessano anche terzi (associazioni di categoria, istituzioni e organizzazioni private, proprietari fondiari) (cfr. le indicazioni nelle descrizioni dettagliate delle misure nell'all. A3), i quali saranno coinvolti nella loro attuazione. Tali misure riguardano l'acquisizione e la trasmissione di informazioni, in particolare la formazione e il perfezionamento nonché la sensibilizzazione. A ciò si aggiungono le disposizioni concernenti il rispetto dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo di precauzione, ma è presumibile che ciò possa essere coperto dai bilanci ordinari delle singole istituzioni. In linea di massima spetta ai proprietari fondiari mantenere le proprie superfici in modo tale che non comportino un pericolo o un pregiudizio per i fondi limitrofi. In vista dell'attuazione dello schema di classificazione sono previste misure vincolanti anche per i proprietari, dopo che saranno state adeguate le basi giuridiche corrispondenti.

3.5 Calendario

La strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive è attuata parallelamente alle attività correnti della Confederazione e dei Cantoni con le quali va coordinata. L'attuazione delle misure previste (cfr. cap. 2.3) avviene in

modo scaglionato. Dal punto di vista dei tempi, l'attuazione della strategia è impostata in modo tale che il ciclo operativo del sistema di obiettivi, ovvero la preparazione delle basi, l'attuazione delle misure di prevenzione e di lotta nonché la loro analisi mirata in vista di un'eventuale adeguamento dinamico delle classificazioni esistenti delle specie, sia introdotto integralmente nel 2020. La figura 3-1 raffigura il calendario e le interdipendenze nell'ambito dell'attuazione del catalogo delle misure della strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. La raffigurazione mostra lo scaglionamento nel tempo e le responsabilità previste ai fini dell'attuazione delle misure elencate nel capitolo 2.3.

Per garantire il coordinamento tra le attività correnti e l'attuazione della strategia, i Cantoni sono coinvolti in forma adeguata nel processo di attuazione della strategia già durante l'elaborazione delle basi a livello della Confederazione.

3.6 Rendicontazione

Lo stato dell'attuazione delle misure incluse nel catalogo delle misure della presente strategia (cfr. cap. 2.3 nonché all. A3) sarà valutato non prima del 2020. A questo momento il Consiglio federale informerà in merito ai progressi fatti nell'ambito dell'attuazione dell'intera strategia e ai risultati raggiunti. Periodicamente sono previsti una valutazione e l'eventuale adeguamento della strategia per le specie esotiche invasive in base ai progressi fatti nell'ambito dell'attuazione delle misure, alle nuove basi conoscitive e all'evoluzione nei Paesi confinanti.




Figura 3-1 Schema di attuazione della strategia. Sono raffigurati i punti d'inizio dell'attuazione delle singole misure, senza tener conto delle attività già in corso in materia di specie esotiche invasive che comprendono anche alcuni aspetti delle misure della strategia e vanno integrate nell'attuazione.

Glossario

<i>Alien species</i>	Termine utilizzato in area anglofona e germanofona per indicare specie, sottospecie o unità tassonomiche inferiori invasive.
<i>Diversità biologica</i>	Variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie e tra le specie degli ecosistemi ⁵⁸ .
<i>Ecosistema</i>	Complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale ⁵⁹ .
<i>Epidemico</i>	Malattia che colpisce simultaneamente un numero elevato o una quota elevata di individui di una stessa popolazione.
<i>Epizoozie</i>	Secondo la legge sulle epizoozie (LFE), le epizoozie sono malattie animali trasmissibili che possono essere trasmesse all'uomo, non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza coinvolgere altri effettivi, possono minacciare specie autoctone selvatiche, possono avere conseguenze economiche importanti e sono rilevanti per il commercio internazionale di animali o di prodotti animali. È effettuata una distinzione tra le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie.
<i>Habitat</i>	Luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale ⁶⁰ .
<i>Importazione</i>	Il trasferimento di organismi sul territorio svizzero comprese le enclavi doganali estere.
<i>Introduzione</i>	Il trasferimento di una specie in un nuovo territorio direttamente in seguito ad attività antropiche. L'introduzioni può avere luogo da una regione svizzera all'altra, oppure dall'estero in Svizzera, superando ostacoli in passato insormontabili per una specie. Le Alpi sono l'ostacolo naturale più evidente per le specie della Svizzera, come pure i vari spartiacque fra il Mare del Nord, il Mar Nero e il Mediterraneo ⁶¹ .
<i>Introduzione involontaria</i>	Nella presente strategia, per «introduzione involontaria» s'intende l'entrata di una specie in un determinato territorio non perseguita deliberatamente dall'uomo.
<i>Messa in commercio</i>	La fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell'ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l'invio in visione, nonché l'importazione ai fini dell'utilizzazione nell'ambiente ⁶² .
<i>Neobiota</i>	Termine utilizzato in area anglofona e germanofona per indicare specie animali (neozoi), vegetali (neofita), fungine (neomiceti) o altre introdotte in Europa dopo la scoperta dell'America (nel 1492) con l'intervento, consapevole o inconsapevole, dell'uomo in genere superando lunghe

⁵⁸ http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_451_43/a2.html

⁵⁹ http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_451_43/a2.html

⁶⁰ http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_451_43/a2.html

⁶¹ Wittenberg R. (Hrsg.) 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 0629: 154 S.

⁶² Art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA

	distanze geografiche (intercontinentali) ^{63 64} . Il termine è attestato anche nella Svizzera italiana come sinonimo di specie esotiche invasive.
<i>Neofite</i>	Piante introdotte in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale con l'intervento, consapevole o inconsapevole, diretto o indiretto, dell'uomo dopo il 1492 (scoperta dell'America).
<i>Neozoi</i>	Animali introdotti in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale con l'intervento, consapevole o inconsapevole, diretto o indiretto, dell'uomo dopo il 1492 (scoperta dell'America).
<i>Organismi</i>	Entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi ⁶⁵ .
<i>Organismi alloctoni secondo l'OEDA</i>	Un organismo è considerato alloctono se: «1. la sua area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell'AELS e i Paesi membri dell'UE (senza territori d'oltremare) e 2. non è stato coltivato per un'utilizzazione nell'agricoltura o nell'orticoltura produttiva, al punto tale da ridurre le capacità di sopravvivenza in natura ⁶⁶ ».
<i>Organismi nocivi</i>	Dal punto di vista della protezione dei vegetali in senso stretto per organismi nocivi s'intendono «specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali» (cfr. art. 2 lett. a OPV).
<i>Organismi nocivi particolarmente pericolosi/piante infestanti particolarmente pericolose</i>	Per organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose si intendono gli organismi menzionati negli allegati 1, 2 e 6 dell'OPV o nell'OMFT, che devono essere combattuti a causa della loro particolare pericolosità.
<i>Organismi patogeni</i>	Organismi che possono causare malattie nell'uomo, negli animali e nelle piante addomesticati, nella flora e nella fauna selvatiche o in altri organismi, nonché organismi invasivi che sono al contempo patogeni.
<i>Specie autoctone</i>	Per «specie autoctone» s'intendono specie la cui area di diffusione naturale si trova (o si trovava) del tutto o in parte in Svizzera.
<i>Specie esotiche invasive</i>	Vegetali, animali o altre specie introdotte attraverso attività antropiche in habitat situati al di fuori della loro area di diffusione naturale.
<i>Specie invasive</i>	Nella presente strategia per «specie invasive» s'intendono specie che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e il suo uso sostenibile o mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente. Sono considerate sia le specie esotiche invasive già note sia quelle potenziali.
<i>Specie non autoctone</i>	Nella presente strategia per «specie non autoctone» s'intendono specie non presenti in Svizzera naturalmente. Con l'avanzata dei cambiamenti climatici è tuttavia possibile che tali specie estendano la loro area di diffusione naturale e possano così arrivare in Svizzera spontaneamente.
<i>Uso sostenibile</i>	Uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ritmi che non comportano la depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal

⁶³ Nentwig W.; 2010, Invasive Arten, UTB 3383, pag. 13

⁶⁴ URP 4/2007, pag. 374

⁶⁵ Art. 3 cpv. 1 lett. a OEDA

⁶⁶ Art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA

modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future⁶⁷.

Utilizzazione

Nell'OEDA per «utilizzazione» s'intende «*qualsiasi attività intenzionale con organismi, in particolare l'impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, il trasporto, il deposito o lo smaltimento*».

⁶⁷ http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_451_43/a2.html

A1 Istituzioni svizzere confrontate con specie esotiche invasive

(elenco non esaustivo; per la Confederazione e i Cantoni cfr. cap. 2.3)

La gestione delle specie esotiche è affidata a numerosi uffici, istituzioni e servizi, ciascuno dei quali, nella propria sfera di responsabilità, svolge compiti specifici in relazione all'utilizzazione di specie esotiche invasive.

Oltre ai servizi ufficiali presso la Confederazione e i Cantoni (cfr. cap. 1.2.3), in Svizzera la tematica delle specie esotiche invasive interessa, direttamente o indirettamente, le più svariate istituzioni. Qui di seguito ne è presentata brevemente una selezione.

<i>Centri dati nazionali</i>	A seconda del gruppo tassonomico, sono raccolti dati e informazioni in vari centri dati ⁶⁸ .
- Flora	- Info Flora, il centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera, compila la lista nera e la lista di osservazione delle piante esotiche invasive.
- Fauna	- Il Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) raccoglie, gestisce e diffonde informazioni il più possibile complete sulla diffusione e sull'ecologia delle specie animali della Svizzera. La Stazione ornitologica svizzera di Sempach gestisce le banche dati nazionali degli uccelli e ne valuta lo stato. Per informazioni su anfibi e rettili è disponibile il Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (KARCH) e per i pipistrelli il Centro di coordinamento per la protezione dei pipistrelli.
- Muschi/licheni/funghi	- Per i muschi, i licheni e i funghi sono disponibili le seguenti raccolte: <ul style="list-style-type: none"> - Inventario della flora muscinale della Svizzera (NISM) - SwissLichens: atlante in linea dei licheni della Svizzera - Swissfungi: atlante sulla diffusione dei funghi in Svizzera
<i>CFSB</i>	La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), una commissione amministrativa permanente della Confederazione, assiste il Consiglio federale e gli uffici federali nell'elaborazione di leggi, ordinanze, direttive e raccomandazioni. Consiglia le autorità cantonali e federali nell'attuazione delle regolamentazioni. Fornisce prese di posizione sulle domande di autorizzazione e pubblica raccomandazioni sulle misure di sicurezza per i lavori a contatto con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni. In merito a questi ultimi ha pubblicato in particolare l'opuscolo informativo «Piante alloctone invasive. Rilevamento precoce – risposta immediata» ⁶⁹ .
<i>WSL</i>	L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) è un centro di ricerca del settore dei PF. Il WSL assicura la diagnosi e la consulenza alle aziende su specie nocive rilevanti per l'economia forestale. Presso il WSL ha sede anche il Servizio fitosanitario per il bosco svizzero, lo sportello centrale per ciò che attiene alla protezione del bosco, che si occupa in particolare della fauna selvatica, degli insetti forestali e delle malattie degli alberi.
<i>Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz</i>	Il Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz sostiene i Cantoni nell'ambito delle misure di conservazione dei gamberi di fiume autoctoni. È lo sportello cui rivolgersi in caso di domande, che contribuisce allo scambio di

⁶⁸ <http://www.sib.admin.ch/de/biodiversitaetskonvention/biodiversitaet-daten-zustand/daten-zur-biodiversitaet/datenzentren-des-bundes/index.html>

⁶⁹ http://www.efbs.admin.ch/fileadmin/efbs-dateien/dokumentation/Publikationen/Broschuere_Invasive_Pflanzen_I.pdf

	esperienze e conoscenze tra i Cantoni e i Paesi, informa la popolazione sulla tematica e si occupa delle relazioni pubbliche.
SVNF	Schweizerischer Verband der Neobiota-Fachleute (SVNF) è un'associazione che riunisce specialisti in materia di specie esotiche invasive e di biologia delle invasioni. I membri si occupano di ricerca, rilevazione della diffusione, valutazione del rischio nonché prevenzione, utilizzazione e lotta contro le specie esotiche invasive.
FSD	La Federazione svizzera dei disinfestatori (FSD) comprende oltre 40 imprese professionali di lotta contro gli organismi nocivi distribuite sull'intero territorio svizzero. La FSD è l'interlocutore dell'UFSP e dei laboratori cantonali ed è membro della CEPA, che riunisce le associazioni europee dei disinfestatori.
Giardini botanici e zoologici della Svizzera	Molti giardini botanici e zoologici detengono specie esotiche e offrono informazioni sulle specie esotiche invasive ⁷⁰ . L'associazione «Hortus Botanicus Helveticus» raggruppa 33 giardini botanici e raccolte di piante della Svizzera. I giardini zoologici della Svizzera gestiti secondo principi scientifici (Basilea, Goldau, Gossau, Langenberg, Kerzers, Zurigo) formano l'associazione «zooschweiz».
Musei di storia naturale	Anche i musei di storia naturale contribuiscono a sensibilizzare il pubblico sulle specie esotiche invasive, organizzando manifestazioni ⁷¹ .
Rete dei parchi svizzeri	I parchi e i progetti di parco svizzeri hanno costituito la «Rete dei parchi svizzeri», volta a promuovere lo scambio di esperienze e a sostenere le relazioni pubbliche congiunte. La rete è attiva tra l'altro nella comunicazione, nella sensibilizzazione, nell'organizzazione di azioni di lotta, nella consulenza e nel coordinamento dei Comuni nonché nel rilevamento dell'ubicazione delle specie esotiche invasive.
Pro Natura	Pro Natura è una delle principali organizzazioni di protezione della natura in Svizzera: gestisce oltre 600 riserve naturali e una dozzina di centri di protezione della natura in tutta la Svizzera. Nelle riserve naturali, Pro Natura assume la cura e la manutenzione della riserva ed è quindi direttamente confrontata con specie esotiche invasive.
ASPU/BirdLife Svizzera	L'ASPU/BirdLife Svizzera è un'organizzazione di protezione della natura con 450 sezioni locali, che si occupa, a livello comunale, dell'attuazione della protezione della natura e cura oltre 1000 zone protette. Il lavoro di BirdLife Svizzera si concentra sulla protezione di habitat, territori e specie.
CABI CH	Il Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) è un'organizzazione internazionale in materia di agricoltura e bioscienze e gestisce l'istituto per la protezione biologica dei vegetali a Delémont. Il ramo svizzero del CABI elabora tra l'altro le basi per una lista nera e una lista di osservazione dei neozoi invertebrati in Svizzera.
	Qui di seguito sono riportati i principali rappresentanti dei settori Commercio e Artigianato direttamente coinvolti nella problematica delle specie esotiche:
JardinSuisse	- JardinSuisse è l'associazione di categoria degli imprenditori giardinieri e degli architetti giardinieri e paesaggisti.
Associazione svizzera dei fioristi	- L'Associazione svizzera dei fioristi comprende otto sezioni. I soci sono i negozi di fiori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
VZFS	- L'associazione Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz (VZFS) è l'organizzazione di categoria del commercio di articoli zoologici

⁷⁰ P. es. <http://doc.botanischergarten.ch/Broschuere-Ausstellung-Neophyten.pdf>

⁷¹ P. es. http://www.nmb.bs.ch/aliens_pdf.pdf

Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive

in Svizzera.

*Grandi distributori e
commercio su Internet*

Anche i grandi distributori e il commercio su Internet svolgono un ruolo importante nella messa in commercio di specie esotiche.

A2 Organismi e accordi internazionali legati a specie esotiche invasive (elenco non esaustivo)

<i>Convenzione sulla diversità biologica</i>	La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD) assume un'importanza fondamentale. Le sue disposizioni riguardano in particolare la problematica delle specie esotiche invasive, senza limitarsi a determinati specie o ecosistemi. La CBD è un accordo quadro vincolante, firmato dalla Svizzera ed entrato in vigore nel 1995. Nell'ambito della Global Invasive Alien Species Information Partnership ⁷² è prevista la promozione dello scambio, tra le Parti, di informazioni sulle specie esotiche invasive.
Convenzione di Berna	La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, 1979, ratificata dalla Svizzera nel 1982) ha lo scopo di conservare la flora e la fauna selvatiche nonché i loro biotopi naturali, segnatamente se ciò richiede la cooperazione tra più Stati. La Convenzione svolge un ruolo importante in Europa per la protezione della diversità biologica. Le Parti sono tenute a sorvegliare e limitare rigorosamente l'introduzione di specie non autoctone. Nell'ambito della Convenzione di Berna sono elaborati tra l'altro codici di condotta relativi all'utilizzazione di specie esotiche invasive (p. es. orticoltura ⁷³ , giardini zoologici e acquari ⁷⁴).
CITES	La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) è una convenzione commerciale, che mira a preservare e a utilizzare in modo sostenibile le popolazioni di piante e animali. A seconda del grado di pericolo, l'esportazione e l'importazione di esemplari vivi o di loro parti e prodotti è vietata (all. I, con deroghe) o soggetta ad autorizzazione. L'USAV è autorità di esecuzione della CITES in Svizzera.
<i>Organizzazione mondiale del commercio OMC</i>	Il diritto dell'OMC disciplina il commercio transfrontaliero di merci e servizi. Per quanto riguarda l'utilizzazione di organismi nocivi svolge un ruolo importante in particolare l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures) dell'OMC, che mira a conciliare gli interessi legittimi della protezione dei vegetali con il postulato del libero scambio o del divieto di ostacoli al commercio inaccettabili.
<i>Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali IPPC</i>	La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International Plant Protection Convention, IPPC) è un accordo internazionale concluso sotto l'egida della FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) allo scopo di impedire o prevenire la diffusione di organismi nocivi che minacciano piante o prodotti vegetali.
EPPO	La European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) è un'organizzazione internazionale con 50 Stati membri, che garantisce la cooperazione tra gli Stati membri in materia di protezione dei vegetali. Nell'ambito della salute delle piante, l'EPPO elabora tra l'altro strategie contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi pericolosi. Nel 2002, l'EPPO ha istituito un panel di esperti di piante esotiche invasive, che si riunisce annualmente e tiene una lista di piante esotiche invasive stilata in base a Pest Risk Analyses (EPPO-List of invasive alien plants ⁷⁵).

⁷² <http://giasipartnership.myspecies.info/>

⁷³ http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/ias/Documents/Publication_Code_en.pdf

⁷⁴ <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2176840&SecMode=1&DocId=1943806&Usage=2>

⁷⁵ http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm

OIE	Recentemente l'Organizzazione mondiale della sanità animale (World Organisation for Animal Health, OIE) ha adottato raccomandazioni concernenti la valutazione dei rischi degli animali esotici potenzialmente invasivi ⁷⁶ .
UE	Nel dicembre 2008, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Verso una strategia comunitaria per le specie invasive» ⁷⁷ . Nel settembre 2013, sempre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁷⁸ . Il regolamento è stato adottato il 22 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ⁷⁹ .
- <i>Regolamento europeo recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</i>	Il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive contempla misure di prevenzione, preallarme, reazione rapida e gestione delle specie insediate. Sono previsti tra l'altro controlli più intensi ai confini dell'UE per impedire l'importazione deliberata nonché misure per prevenire l'importazione involontaria di determinate specie, l'introduzione di un sistema di rilevamento precoce e sorveglianza e misure di ripristino degli ecosistemi già danneggiati. Il regolamento consente agli Stati membri di prevedere, sul loro territorio nazionale, misure più severe volte a prevenire i danni causati da specie esotiche invasive e a lottare contro di essi, sempreché siano conformi al diritto dell'UE e notificate alla Commissione. Un elemento centrale del regolamento è la lista delle specie prioritarie rilevanti per l'intero territorio dell'Unione.
- <i>Accordo agricolo</i>	L'accordo agricolo comprende i settori della «protezione dei vegetali» e delle «misure veterinarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali» (allegato 4 e allegato 11). Dalla firma dell'accordo agricolo con l'UE, la Svizzera è equiparata agli Stati membri dell'UE in questo settore. L'accordo stabilisce che le prescrizioni giuridiche svizzere ed europee offrono una protezione equivalente. In caso di importazioni dirette da Paesi terzi, in linea di massima tutte le spedizioni vanno controllate nel primo punto di entrata.
OMS	Conformemente alla Costituzione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), il Regolamento sanitario internazionale (2005) è stato posto in vigore in Svizzera nel 2006. Nell'ottica della presente strategia assume rilievo l'allegato 5 «Misure specifiche per malattie a trasmissione vettoriale» ⁸⁰ .
Nazioni Unite, UNEP	Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP), istituito nel 1972 mediante una risoluzione delle Nazioni Unite, mira a un uso rispettoso dell'ambiente. S'iscrive in questo scopo anche l'utilizzazione prudente di specie esotiche invasive.
IUCN	La «International Union for Conservation of Nature (IUCN)» è un'importante rete ambientale globale. All'interno dell'IUCN, l'Invasive Species Specialist Group (ISSG) si occupa di specie invasive ed è responsabile anche del «Global Invasive Species Database (GISD)» ⁸¹ , una banca dati completa e accessibile al pubblico.

⁷⁶ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf

⁷⁷ <http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/>

⁷⁸ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2014-0425>

⁷⁹ [http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0307\(COD\)&I=en](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0307(COD)&I=en)

⁸⁰ <http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/2471.pdf>

⁸¹ <http://www.issg.org/database/welcome/>

A3 Descrizione delle singole misure

Introduzione

Le seguenti schede descrivono le singole misure menzionando gli attori rilevanti come pure gli strumenti, le decisioni e gli adeguamenti necessari per attuare la misura. Le schede classificano inoltre a grandi linee il fabbisogno di risorse di ogni misura, utilizzando a titolo indicativo la seguente griglia:

	Basso	Medio	Elevato
Fabbisogno finanziario [CHF/anno]	<100 000	100 000 - 1 milione	>1 milione
Fabbisogno di personale [%]	<10 %	10 - 80 %	>80 %

Il fabbisogno scaturisce dalla stima delle risorse complessive (spese d'investimento e di esercizio) a carico dei promotori di ciascuna misura (p. es. Confederazione, Cantoni, terzi). Spesso, tuttavia, le attività concernenti specie esotiche invasive sono realizzate nell'ambito di compiti generali (gestione dati, informazione, manutenzione ecc.) e la quota di spese destinate alle specie esotiche invasive non è registrata separatamente. Distinguere la quota spesa espressamente per le specie esotiche invasive per ogni attività comporterebbe un onere ingiustificato.

Le schede delle misure riportano anche indicatori per valutare la misura, le tappe principali nonché il termine per l'attuazione.

Misura 1-1.1	«Gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive»
Descrizione	<p>La Confederazione istituisce un gruppo di esperti formato da specialisti della scienza e della prassi di tutti i gruppi tassonomici (al massimo 25-30 persone), che aggiorna le informazioni esistenti sulle specie esotiche invasive in Svizzera e raccoglie continuamente nuove conoscenze nazionali e internazionali (caratteristiche ecologiche, punti e percorsi di accesso, diffusione, nocività, misure) sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera. Il gruppo di esperti consente la condivisione e lo scambio tra i vari esperti e istituisce, se necessario, sottogruppi a cui sono affidati compiti specifici. Dispone inoltre di una visione d'insieme delle conoscenze e dell'infrastruttura di diagnostica e di riconoscimento precoce delle specie esotiche di tutti i gruppi tassonomici in Svizzera.</p> <p>Le informazioni sono elaborate in funzione del gruppo target e messe a disposizione della Confederazione (UFAM, UFAG, USAV, AFD ecc.), dei Cantoni e delle associazioni di categoria nonché della ricerca in una forma adeguata per l'ulteriore diffusione. Queste basi servono a riconoscere le priorità per la prevenzione, a classificare le specie esotiche invasive nonché a stabilire piani di misure (cfr. misure 1-4.1 e 3-1.1).</p>
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Centri dati della Confederazione, scuole universitarie, istituti di ricerca, musei, associazioni specializzate
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Mandato al gruppo di esperti di elaborare e aggiornare le basi scientifiche sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) - Raccolta di dati nazionali e cantonali sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.2) - Infrastruttura e conoscenze per la diagnostica e il riconoscimento precoce delle specie esotiche
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e, se necessario, adeguamento dei mandati di prestazioni esistenti <p>Adeguamenti giuridici necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nessuno
Decisioni necessarie	<ul style="list-style-type: none"> - Composizione personale del gruppo di esperti - Decisione sulla forma delle basi scientifiche elaborate e delle informazioni destinate ai gruppi target
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: medio
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: coperto con le risorse esistenti
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Stato delle basi, numero di contatti da parte dei Cantoni o della popolazione ai fini della diagnostica e del riconoscimento precoce - Rapporti regolari sulle basi nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	<p>Tappa I: costituzione del gruppo di esperti nel corso del 2017</p> <p>Tappa II: completamento della panoramica aggiornata delle basi scientifiche sulle specie esotiche invasive in Svizzera entro la fine del 2017, in seguito aggiornamento annuale</p>
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 1-1.2	«Scambio di dati nazionali e cantonali sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive»
Descrizione	La Confederazione e i Cantoni garantiscono l'integrazione dei dati attuali e futuri sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive disponibili a livello cantonale e nazionale. È così creata una base di dati coerente sulle specie esotiche invasive, il che rappresenta una premessa importante per il riconoscimento precoce di nuove presenze. In linea di massima, i dati sulle specie esotiche invasive sono integrati nelle attività di monitoraggio della biodiversità in Svizzera.
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi cantonali interessati, centri dati della Confederazione, istituti di ricerca
Attuazione/strumenti	- Attuazione concettuale, organizzativa e tecnica del flusso di dati e informazioni in vista di un eventuale obbligo di notifica (cfr. misure 1-3.1 e 3-1.1)
Adeguamenti necessari	Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno*
Decisioni necessarie	- Nessuna
Fabbisogno finanziario supplementare	- Confederazione: coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 - Cantoni: basso
Indicatori	Intervallo di elaborazione dello scambio di dati
Tappe principali	Tappa I: sviluppo e implementazione dei presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati tra la Confederazione e i Cantoni entro la fine del 2018 Tappa II: sistema di dati adeguato operativo a partire dal 2019
Termine previsto per l'attuazione	2019

* In vista dell'attuazione di un eventuale obbligo di notifica di specie esotiche invasive non disciplinate nell'ambito delle regolamentazioni speciali esistenti (p. es. OPV, OFE) (cfr. misura 1-3.1) è necessario creare i presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati, essendo prevedibile un'intensificazione dell'attività di notifica.

Misura 1-1.3	«Rappresentanza della Svizzera in organismi europei e internazionali»
Descrizione	La Confederazione aderisce a reti europee, come ad esempio la Convenzione di Berna, il panel EPPO IAS o la rete EASIN, e valuta continuamente la partecipazione ad altri organismi internazionali. Grazie a una maggior presenza sulla scena internazionale, la Svizzera dispone di una buona rete, conosce i problemi attuali nel contesto internazionale e può definire, assieme ai Paesi limitrofi, una procedura coordinata di prevenzione e lotta. È così garantito lo scambio internazionale di informazioni ed esperienze.
Responsabilità	UFAM (EPPO: UFAG)
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (UFAG, USAV), istituti di ricerca
Attuazione/strumenti	- Collaborazione con organismi europei e internazionali dedicati alle specie esotiche invasive
Adeguamenti necessari	- Analisi periodica del contesto internazionale, adeguamento delle rappresentanze, se necessario Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno
Decisioni necessarie	Designazione degli uffici federali o delle istituzioni incaricati di collaborare con i vari organismi
Fabbisogno finanziario supplementare	- Confederazione: coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1
Indicatori	- Proposte della Svizzera accolte nei negoziati dei relativi organismi - Rapporti sulle attività e sugli sviluppi internazionali all'attenzione della direzione dell'UFAM e nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	Tappa I: panoramica degli organismi e delle rappresentanze della Svizzera esistenti nel corso del 2017 Tappa II: decisione e proposta di adesione a eventuali organismi supplementari entro la fine del 2017 Tappa III: rapporti a partire dal 2018
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dalla fine del 2017

Misura 1-1.4	«Cooperazione transfrontaliera a livello regionale»
Descrizione	La Confederazione e i Cantoni curano e, se necessario, intensificano lo scambio transfrontaliero di informazioni e la cooperazione sulla presenza, sulla lotta e sulla prevenzione di specie esotiche invasive e partecipano a reti transfrontaliere (p. es. INTERREG, Oberrheinkonferenz, Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL), Grand Genève Agglomération franco-valdo-genevoise). È così possibile coordinare efficacemente e adattare alla situazione attuale il lavoro di prevenzione e di lotta. I nuovi pericoli sono riconosciuti precocemente.
Responsabilità	Servizi cantonali direttamente interessati
Attori coinvolti	UFAM, altri servizi cantonali specializzati
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a reti e gruppi di lavoro transfrontalieri, scambio di esperienze, cura delle reti mediante contatti personali e organizzazione di eventi per specialisti - Rapporti nell'ambito del coordinamento cantonale delle attività in materia di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3) nonché nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Adeguamenti necessari	Adeguamenti giuridici necessari <ul style="list-style-type: none"> - Nessuno
Decisioni necessarie	Selezione delle reti rilevanti e dei rappresentanti da parte dei servizi cantonali specializzati
Fabbisogno finanziario supplementare	- Cantoni: variabile da un Cantone all'altro
Fabbisogno di personale supplementare	- Cantoni: variabile da un Cantone all'altro
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti nell'ambito del coordinamento cantonale delle attività in materia di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3) - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	<p>Tappa I: panoramica della rappresentanza in reti e gruppi di lavoro regionali e transfrontalieri esistenti entro la fine del 2017</p> <p>Tappa II: valutazione dell'adesione a eventuali organismi supplementari nel corso del 2018</p> <p>Tappa III: rapporti a partire dal 2018</p>
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 1-2.1	«Rafforzamento del coordinamento sulle specie esotiche invasive a livello nazionale»
Descrizione	<p>La Confederazione garantisce l'attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e coordina le attività e gli attori a livello nazionale. A tal fine rafforza la sua attività nazionale d'informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive. Nell'ambito di queste attività vanno coinvolti gli uffici federali direttamente interessati, i Cantoni nonché altre istituzioni e organizzazioni interessate (cfr. cap. 1.2.3). Occorre garantire che gli organismi esistenti (AGIN, piattaforme cantonali sulle specie esotiche invasive ecc.) nonché il gruppo di esperti (misura 1-1.1) siano coinvolti in funzione dei bisogni.</p> <p>Saranno così garantiti l'informazione degli attori interessati sulla situazione attuale in relazione alle specie presenti e attese nonché alle possibilità di prevenzione e di lotta e uno scambio di esperienze tra l'altro sul riconoscimento precoce, sugli effetti della lotta, sul bisogno di coordinamento nonché sul monitoraggio a livello nazionale.</p>
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, Cantoni, associazioni, centri dati, istituti di ricerca
Attuazione/strumenti	- Forma di organizzazione per l'attività nazionale d'informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive
Adeguamenti necessari	- Coordinamento dei compiti e delle attività degli organismi esistenti a livello nazionale Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno*
Decisioni necessarie	Decisione sulla forma di organizzazione dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento
Fabbisogno finanziario supplementare	- Confederazione: medio
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: elevato - Cantoni: incluso nella misura 1-2.3
Indicatori	Informazione e coordinamento a livello nazionale implementati e operativi
Tappe principali	Tappa I: concezione e progetto di forma di organizzazione entro l'inizio del 2017 Tappa II: attività operativa a partire da metà 2017
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

* Rientra nell'attuale mandato di coordinamento della Confederazione p. es. secondo l'OEDA, cfr. anche OLFP, OCP

Misura 1-2.2	«Trasmissione di informazioni sulle specie esotiche invasive all'interno della Confederazione»
Descrizione	Attraverso l'inclusione, in funzione dei bisogni, delle autorità federali interessate nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1), la Confederazione consente il coordinamento con i relativi servizi ufficiali. I rappresentanti delle autorità federali garantiscono il flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive da e verso gli attori rilevanti all'interno della loro unità organizzativa. In particolare i servizi di manutenzione delle politiche settoriali d'incidenza territoriale della Confederazione (UFT, USTRA, UFAC ecc.) sono informati sulla problematica delle specie esotiche invasive e possono essere coordinati in modo mirato. Sono così in grado di reagire rapidamente ai mutamenti della situazione attuale delle specie esotiche invasive e di applicare le misure di lotta unitarie definite nonché gli aiuti all'esecuzione.
Responsabilità	USTRA, UFPP, UFSP, UFT, DDPS, UFAC, AFD, UFE
Attori coinvolti	UFAM, armasuisse, FFS e altri proprietari di impianti infrastrutturali, se necessario servizi cantonali interessati
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusione nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento - Trasmissione di informazioni agli attori rilevanti all'interno delle politiche settoriali
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Se necessario, adeguamento dei flussi d'informazione interni e della composizione degli organismi <p>Adeguamenti giuridici necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nessuno
Decisioni necessarie	Definizione dell'inclusione delle autorità federali nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento da parte dei servizi ufficiali interessati
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - I costi per coinvolgere le autorità federali nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) possono essere coperti con il personale esistente
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento
Tappe principali	<p>Tappa I: definizione delle modalità di inclusione di ciascuna autorità federale nell'attività nazionale d'informazione e coordinamento entro la fine del 2017</p> <p>Tappa II: panoramica dei servizi ufficiali che forniscono informazioni all'interno della forma di organizzazione a partire dal 2018</p>
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2018 (in coordinamento con l'avvio dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento)

Misura 1-2.3	«Coordinamento delle attività sulle specie esotiche invasive a livello cantonale»
Descrizione	I Cantoni garantiscono l'attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale della strategia per le specie esotiche invasive e la trasmissione di informazioni nella loro sfera di competenza (cfr. misura 1-2.1) e mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane necessarie. Sono coinvolti tutti i servizi cantonali specializzati interessati da specie esotiche invasive ed è designato un interlocutore centrale per la comunicazione e il coordinamento con terzi (Confederazione, Comuni, associazioni, pubblico) per quanto riguarda le specie esotiche invasive. Sono così garantiti il flusso di informazioni sulla situazione attuale in Svizzera e le conoscenze necessarie per la prevenzione e la lotta a livello di tutti gli attori rilevanti sul piano cantonale.
Responsabilità	Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli uffici federali interessati, Comuni, associazioni, pubblico
Attuazione/strumenti	- Attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invasive rilevanti a livello cantonale
Adeguamenti necessari	- Verifica ed eventuale adeguamento del flusso di informazioni tra i servizi specializzati interessati all'interno di ciascun Cantone Adeguamenti giuridici necessari - A livello federale nessuno; occorre verificare se l'attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale non presupponga adeguamenti giuridici a livello cantonale
Decisioni necessarie	Designazione di un interlocutore all'interno del Cantone
Fabbisogno finanziario supplementare	- Nessuno
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 - Cantoni: da basso a elevato (a seconda della grandezza del Cantone)
Indicatori	- Rapporti nell'ambito del coordinamento cantonale delle attività in materia di specie esotiche invasive - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	Tappa I: designazione di un interlocutore centrale per quanto riguarda le specie esotiche invasive nel corso del 2017 Tappa II: partecipazione all'attività nazionale d'informazione e coordinamento a partire dal 2018 Tappa III: piano di attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invasive rilevanti a livello cantonale e trasmissione delle informazioni per ciascun Cantone entro la fine del 2018
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 1-2.4	«Ricerca applicata sui deficit di conoscenze sull'utilizzazione di specie esotiche invasive»
Descrizione	Nell'ambito della ricerca sulla biodiversità, la Confederazione promuove in particolare progetti relativi ai deficit di conoscenze sull'utilizzazione di specie esotiche invasive. Sono privilegiati i progetti di ricerca orientati all'applicazione, che consentono di chiarire, attraverso la ricerca, le lacune di conoscenze nella pratica nonché di elaborare e verificare possibili piste di soluzione. Occorre garantire che le conoscenze prodotte dalla ricerca confluiscono nell'utilizzazione di specie esotiche invasive, in modo da ottimizzare le misure di prevenzione e di lotta.
Responsabilità	Ricerca delle istituzioni finanziatrici
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (p. es. UFAG, USAV, UFSP), università, istituti di ricerca (WSL, EAWAG, Agroscope, CABI ecc.), gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) nonché uffici di consulenza ambientale
Strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Ricerca dell'Amministrazione federale della Confederazione - Strumenti di promozione nell'ambito del Fondo nazionale svizzero (p. es. PNR, PRN) - Promozione della ricerca mediante progetti specifici da parte di terzi (fondazioni ecc.)
Adeguamenti necessari	Adeguamenti giuridici necessari <ul style="list-style-type: none"> - Nessuno
Decisioni necessarie	Nel quadro dei singoli progetti proposti
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Da tener presente nell'ambito del bilancio ordinario della relativa istituzione
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di progetti di ricerca legati a specie esotiche invasive - Contributo finanziario del programma di ricerca dell'Amministrazione federale sulle specie esotiche invasive - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con conoscenze orientate all'applicazione relative a specie esotiche invasive
Tappe principali	-
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 1-3.1	«Armonizzazione e adeguamento delle basi giuridiche sulla prevenzione e sulla lotta contro le specie esotiche invasive»
Descrizione	La Confederazione armonizza le basi giuridiche sulle specie esotiche invasive (tra l'altro definizione, strumenti, conflitti tra gli obiettivi, procedure, finanziamento) e le elabora in vista di una procedura coordinata di attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e di classificazione delle specie in base ai criteri menzionati al capitolo 3. Se necessario, la Confederazione elabora aiuti all'esecuzione* sulle basi giuridiche adeguate concernenti le specie esotiche destinate ai Cantoni, ai Comuni, agli attori dell'economia ecc. in vari settori specifici (bosco di protezione, protezione contro le piene, rivitalizzazioni ecc.).
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi specializzati cantonali interessati
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Panoramica delle normative concernenti specie esotiche invasive (cfr. cap. 1.2) - Schema di classificazione (cfr. cap. 3.1)
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento delle basi giuridiche applicabili alle specie esotiche invasive nonché delle legislazioni speciali delle varie politiche settoriali - Adeguamento del Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale ed elaborazione degli aiuti all'esecuzione necessari
Decisioni necessarie	Definizioni e contenuto degli adeguamenti delle basi giuridiche in materia di specie esotiche invasive (cfr. Po Vogler 13.3636)
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno (le spese supplementari risultanti dall'esecuzione delle basi giuridiche adeguate potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate)
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Coperto con il personale esistente
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento sullo stato dell'armonizzazione
Tappe principali	Tappa I: formulazione delle disposizioni sulle specie esotiche invasive a livello di legge Tappa II: adeguamenti a livello di ordinanza
Termine previsto per l'attuazione	In sospeso

* La mancanza di aiuti all'esecuzione dopo l'entrata in vigore della revisione dell'OEDA ha ritardato considerevolmente l'esecuzione. Per evitare che ciò si ripeta nell'ambito degli adeguamenti delle basi giuridiche previsti occorre elaborare le basi necessarie.

Misura 1-3.2	«Adeguamento degli aiuti in politiche settoriali legate alle specie esotiche invasive»
Descrizione	La Confederazione, i Cantoni e le associazioni di categoria adeguano gli aiuti all'esecuzione, come le direttive e le raccomandazioni (direttive per la manutenzione, VSS, norme SIA ecc.), conformemente all'adeguamento delle basi giuridiche concernenti le specie esotiche invasive.
Responsabilità	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali direttamente interessati, associazioni di categoria
Attori coinvolti	UFAM, altri servizi cantonali
Attuazione/strumenti	- Direttive, raccomandazioni, promemoria
Adeguamenti necessari	Adeguamento in base alle modifiche delle basi giuridiche (cfr. misura 1-3.1) e all'acquisizione di nuove conoscenze rilevanti ai fini dell'attuazione (cfr. misura 1-1.1, 1-2.1, 1-2.2, 1-4.2) sulle specie esotiche invasive
Decisioni necessarie	Tematiche e genere nonché grado di dettaglio delle direttive da parte del servizio competente
Fabbisogno finanziario supplementare	- Coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Coperto con il personale esistente
Indicatori	Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento sullo stato delle direttive adeguate a partire dal gennaio 2018
Tappe principali	Tappa I: panoramica degli adeguamenti necessari alle direttive esistenti entro la fine del 2017 Tappa II: adeguamento delle direttive a partire dal 2018 nell'ambito degli aggiornamenti progressivi
Termine previsto per l'attuazione	Entro la fine del 2018, in seguito progressivamente

Misura 1-4.1	«Classificazione e prioritizzazione delle specie esotiche invasive»
Descrizione	La Confederazione elabora un modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive. Le specie esotiche invasive sono classificate in modo differenziato in base al modello decisionale conformemente allo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1). Questa classificazione è il presupposto per poter definire, classificare in ordine di priorità e – dopo un'eventuale nuova valutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ciascuna specie. Per la classificazione sono sentiti i Cantoni, la verifica periodica è effettuata nell'ambito della misura 3-2.2.
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1), centri dati, altri esperti se necessario
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi delle basi scientifiche e valutazione delle esperienze legate alle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) - Inclusione delle basi internazionali (p. es. List of invasive alien species of Union concern) - Modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive - Verifica della classificazione con il modello decisionale (cfr. misura 3-2.2)
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento delle basi giuridiche in base alla prioritizzazione delle specie esotiche invasive secondo lo schema di classificazione nonché, se necessario, di altre ordinanze (OPN, OEDA, OCP, OLFP, OIConf, OFo)
Decisioni necessarie	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione e ponderazione dei criteri di classificazione delle specie con il modello decisionale da parte dell'UFAM
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: coperto con le risorse esistenti*
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Modello decisionale disponibile (sì/no) - Verifica periodica ed eventuale aggiornamento della classificazione delle specie esotiche invasive in base alle nuove conoscenze - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	Tappa I: definizione e ponderazione dei criteri di classificazione delle specie esotiche invasive nel corso del 2017 Tappa II: classificazione delle specie esotiche invasive entro la fine del 2018
Termine previsto per l'attuazione	Fine 2018, aggiornamento successivo e, se necessario, adeguamento progressivo

* Basi già elaborate nell'ambito del workshop «Criteri di valutazione/organismi»

Misura 1-4.2	«Analisi delle specie e degli habitat minacciati da specie esotiche invasive»
Descrizione	<p>La Confederazione esamina, in collaborazione con i centri dati, esperti e i Cantoni, le specie (autoctone) e gli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive, determinando il bisogno d'intervento e derivando raccomandazioni particolari.</p> <p>Le conoscenze confluiscono nelle raccomandazioni e nelle misure in particolare sulle specie prioritarie a livello nazionale e sugli habitat degni di protezione. Ciò consente di adottare misure mirate di promozione delle specie e/o di lotta e, se necessario, di precisare le misure per le relative specie in funzione del luogo secondo gli obiettivi dello schema di classificazione (cfr. cap. 3.1).</p>
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Centri dati della Confederazione, esperti (AGAF, BIOP Support), servizi cantonali interessati
Strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco delle specie prioritarie a livello nazionale e degli habitat degni di protezione, Liste rosse, piano di promozione delle specie nonché piani di misure elaborati per queste specie - Basi scientifiche sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) - Identificazione delle specie, degli habitat e dei biotopi protetti particolarmente minacciati da specie esotiche invasive - Misure specifiche in funzione del luogo, piani di protezione ecc.
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale adeguamento dei mandati di prestazioni esistenti - Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno
Decisioni necessarie	Procedura d'identificazione delle specie e degli habitat particolarmente minacciati da parte dell'UFAM
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Coperto con le risorse esistenti o con nuove risorse (cfr. misura 1-2.1)
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di specie, habitat e biotopi protetti particolarmente minacciati da specie esotiche invasive
Tappe principali	Tappa I: rapporti di analisi delle specie e degli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive entro la fine del 2018, in seguito aggiornamento periodico in base alle nuove conoscenze
Termine previsto per l'attuazione	Fine 2018, in seguito aggiornamento periodico

Misura 2-1.1	«Integrazione della gestione delle specie esotiche invasive nella formazione professionale di base e superiore»
Descrizione	Le organizzazioni del mondo del lavoro e le associazioni di categoria, in particolare dei settori professionali natura (p. es. agricoltura ed economia forestale, costruzione di giardini, pianificazione del paesaggio), costruzioni e legno, integrano l'utilizzazione conforme alle prescrizioni e adeguata delle specie esotiche invasive come aspetto della competenza operativa negli atti che disciplinano la formazione professionale di base e superiore. Gli attori rilevanti sono così sensibilizzati sulla problematica, hanno familiarità con le prescrizioni vigenti e sono in grado di agire in modo adeguato.
Responsabilità	Organizzazioni del mondo del lavoro e associazioni di categoria
Attori coinvolti	SEFRI, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), istituti di formazione, UFAM
Attuazione/strumenti	- Diffusione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle associazioni di categoria nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Adeguamenti necessari	- Verifica e, se necessario, adeguamento dei contenuti sulle specie esotiche invasive delle offerte attuali della formazione professionale di base e superiore nell'ambito delle revisioni in corso e previste di atti normativi in materia di formazione
Decisioni necessarie	Definizione dei contenuti che devono essere integrati nella formazione professionale di base e superiore
Fabbisogno finanziario supplementare	- Coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Coperto con il personale esistente
Indicatori	- Riferimenti concreti alla tematica delle specie esotiche invasive nei regolamenti di formazione, nei piani didattici e di studio, nei regolamenti di esame; sussidi didattici e offerte di apprendimento di qualità garantita; tasso di utilizzazione delle offerte
Tappe principali	In funzione delle scadenze previste per l'adeguamento dei sussidi didattici
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dall'anno scolastico 2017-2018

Misura 2-1.2	«Offerte di perfezionamento e consulenza sulle specie esotiche invasive a livello settoriale»
Descrizione	I fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza destinate a operatori nel settore ambientale integrano le conoscenze attuali sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) nelle loro offerte e le trasmettono in modo mirato. Sono così promosse la consapevolezza e l'attenzione in tutti i lavori di manutenzione a contatto con specie esotiche invasive.
Responsabilità	Fornitori di offerte di perfezionamento (p. es. sanu, PUSCH, Agridea ecc.)
Attori coinvolti	UFAM, servizi cantonali interessati, associazioni di categoria
Attuazione/strumenti	- Diffusione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive ai fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Adeguamenti necessari	- Verifica e, se necessario, adeguamento dei contenuti sulle specie esotiche invasive delle offerte attuali di perfezionamento e consulenza a livello settoriale
Decisioni necessarie	Definizione dei contenuti che devono essere integrati nelle offerte di perfezionamento e consulenza
Fabbisogno finanziario supplementare	- Coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Coperto con il personale esistente
Indicatori	- Ricorso alle offerte di perfezionamento e consulenza sulle specie esotiche invasive
Tappe principali	Tappa I: creazione/adeguamento delle offerte di perfezionamento entro l'inizio del 2018
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2018

Misura 2-1.3	«Sensibilizzazione dei settori specializzati e dei loro clienti»
Descrizione	Le associazioni di categoria (JardinSuisse, commercio di articoli zoologici, Società svizzera degli impresari-costruttori, Associazione svizzera di economia delle acque, VSS ecc.) informano e sensibilizzano periodicamente il settore e i loro clienti sulle specie esotiche invasive rilevanti e sui loro rischi, sulle prescrizioni vigenti e sulle modalità di utilizzazione.
Responsabilità	Associazioni di categoria
Attori coinvolti	UFAM, servizi cantonali interessati
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Fogli informativi e promemoria, eventi, riviste specializzate - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle associazioni di categoria nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e, se necessario, adeguamento e ampliamento dei contenuti sulle specie esotiche invasive delle offerte d'informazione e consulenza a livello settoriale
Decisioni necessarie	Le associazioni di categoria stabiliscono la frequenza e i contenuti delle attività di sensibilizzazione (articoli su media specializzati o siti web, distribuzione di flyer nel commercio specializzato ecc.).
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di fogli informativi e promemoria, eventi, articoli su specie esotiche invasive pubblicati in riviste
Tappe principali	Tappa I: verifica degli adeguamenti necessari del materiale d'informazione e comunicazione esistente entro la fine del 2017
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2018

Misura 2-1.4	«Sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e sui loro effetti»
Descrizione	Se necessario, la Confederazione informa il pubblico sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera fondandosi sulle basi scientifiche elaborate dal gruppo di esperti (cfr. misura 1-1.1). Il pubblico conosce così le possibili minacce legate alle specie esotiche invasive.
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, Comuni
Attuazione/ strumenti	- Piano di comunicazione
Adeguamenti necessari	- Verifica e, se necessario, adeguamento e completamento dei contenuti sulle specie esotiche invasive delle offerte esistenti (pubblicazioni, opuscoli, offerte online)
Decisioni necessarie	Definizione delle modalità e della portata delle attività di sensibilizzazione da parte dell'UFAM (piano di comunicazione)
Fabbisogno finanziario supplementare	- Confederazione: coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1
Indicatori	- Numero di prodotti di comunicazione (comunicati stampa, visitatori su siti web, opuscoli ecc.)
Tappe principali	Tappa I: elaborazione del piano di comunicazione entro la fine del 2016 Tappa II: in seguito aggiornamento dei contenuti
Termine previsto per l'attuazione	A partire dal 2017

Misura 2-2.1	«Autocontrollo da parte dei responsabili della messa in circolazione di specie esotiche»
Descrizione	I responsabili della messa in circolazione garantiscono l'autocontrollo per tutte le specie immesse in commercio. Tengono in assortimento unicamente specie esotiche che non comportano alcun pericolo per l'uomo e l'ambiente né alcun pregiudizio per la diversità biologica e il suo uso sostenibile. Conoscono gli aiuti applicabili (cfr. misure 1-3.1, 1-3.2 e 2-1.3) e valutano l'adozione di misure facoltative (p. es. «codici di condotta» nell'ambito della Convenzione di Berna).
Responsabilità	Responsabili dell'immissione in commercio
Attori coinvolti	UFAM, servizi cantonali interessati
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di formazione e perfezionamento (cfr. misure 2-1.1 e 2-1.2) - Attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria (cfr. misura 2-1.3) - Sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8)
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della procedura di acquisto e rivendita di specie esotiche
Decisioni necessarie	Nessuna
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati nell'ambito della sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8)
Tappe principali	Tappa I: verifica dell'intero assortimento attuale nel corso del 2017 Tappa II: in seguito verifica continua prima dell'inserimento di nuove specie esotiche nell'assortimento
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 2-2.2	«Integrazione di specie esotiche invasive selezionate nell'attività di controllo doganale»
Descrizione	La Confederazione integra nell'attività di controllo doganale delle merci e delle persone l'obiettivo di escludere l'importazione di specie esotiche invasive. Ciò vale in particolare per le specie del livello D1 secondo lo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1).
Responsabilità	AFD*
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (p. es. UFAM, USAV, UFAG)
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Divieti d'importazione per specie esotiche invasive del livello D1 - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell'ambito dell'attività d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché all'interno delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2)
Adeguamenti necessari	Adeguamenti giuridici necessari: formulazione, negli atti giuridici, del mandato di controllare le specie esotiche invasive
Decisioni necessarie	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione del mandato degli organi di controllo nell'ambito dell'adeguamento delle basi giuridiche
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l'adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.
Fabbisogno di personale supplementare	
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di violazioni del divieto d'importazione - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento
Tappe principali	<p>Tappa I: inclusione della tematica delle specie esotiche invasive nella formazione e nel perfezionamento del personale addetto ai controlli</p> <p>Tappa II: informazione del personale addetto ai controlli sui divieti d'importazione, sulle specie interessate e sul loro riconoscimento a partire dall'adeguamento delle basi giuridiche</p> <p>Tappa III: in seguito svolgimento di controlli prioritari delle specie esotiche invasive importate</p>
Termine previsto per l'attuazione	Non prima del 2019 (in funzione dell'attuazione della misura 1-3.1)

* D'intesa con gli uffici federali interessati (UFAG, USAV, UFAM)

Misura 2-2.3	«Integrazione della valutazione del potenziale invasivo delle specie esotiche nell'ambito delle procedure di omologazione»
Descrizione	Nell'ambito delle procedure di omologazione (p. es. impiego di specie potenzialmente invasive come prodotti fitosanitari, alimenti per animali, biocidi ecc.), la Confederazione garantisce che sia valutato il potenziale invasivo delle specie esotiche e sia rilasciata l'omologazione solo se è garantita la protezione dell'uomo, dell'ambiente e della diversità biologica. Se necessario sono adeguate le basi giuridiche.
Responsabilità	Autorità federali che rilasciano le autorizzazioni
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Basi scientifiche sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell'ambito dell'attività d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché all'interno delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2)
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale adeguamento delle procedure di omologazione (criteri per il rilascio di autorizzazioni)
Decisioni necessarie	Procedura di adeguamento delle procedure di omologazione da parte delle autorità federali che rilasciano le autorizzazioni
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Coperto con le risorse esistenti
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Coperto con il personale esistente
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di procedure di omologazione (adeguate) con riferimento al potenziale invasivo delle specie esotiche
Tappe principali	Tappa I: emanazione delle procedure di omologazione rilevanti entro la fine del 2017 Tappa II: adeguamento delle procedure di omologazione rilevanti entro il 2019
Termine previsto per l'attuazione	2019, in seguito progressivamente

Misura 2-2.4	«Integrazione della problematica della gestione delle specie esotiche invasive nell'ambito delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio»
Descrizione	Nell'ambito del rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono che la problematica dell'utilizzazione di specie esotiche invasive nell'ambiente sia debitamente considerata e attuata in modo da escludere l'insediamento e l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive. A tal fine sono presi in considerazione varie basi giuridiche e vari strumenti, come ad esempio promemoria (cfr. misura 1-3.2).
Responsabilità	Autorità federali, cantonali e comunali che rilasciano le autorizzazioni
Attori coinvolti	UFAM, servizi specializzati cantonali e comunali
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell'ambito dell'attività d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1), delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2) nonché dei servizi specializzati cantonali (cfr. misure 1-2.3) - Direttive, raccomandazioni, promemoria
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale adeguamento delle procedure di rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio (criteri per il rilascio di autorizzazioni) e relativi aiuti all'esecuzione
Decisioni necessarie	Procedura di adeguamento delle procedure di omologazione da parte delle autorità federali, cantonali e comunali che rilasciano le autorizzazioni
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	Numero di procedure adeguate di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio che tengono adeguatamente conto della tematica delle specie esotiche invasive
Tappe principali	<p>Tappa I: rilevamento delle procedure rilevanti di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio entro la fine del 2017</p> <p>Tappa II: adeguamento delle procedure rilevanti di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio entro il 2019</p>
Termine previsto per l'attuazione	2019, in seguito progressivamente

Misura 2-2.5	«Informazione degli acquirenti sulle proprietà ambientali delle specie esotiche vendute»
Descrizione	I responsabili dell'immissione in commercio informano sufficientemente gli acquirenti sulle proprietà ambientali; ciò è assolutamente necessario per tutte le specie esotiche soggette a requisiti relativi all'utilizzazione nell'ambiente (classe B secondo lo schema di classificazione, cfr. cap. 3.1). Gli acquirenti sono così consapevoli della loro responsabilità nell'utilizzazione di specie esotiche.
Responsabilità	Responsabili dell'immissione in commercio
Attori coinvolti	UFAM, servizi cantonali interessati, associazioni di categoria
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Aiuti all'esecuzione (cfr. misura 1-3.2) - Attività di sensibilizzazione dei responsabili dell'immissione in commercio da parte delle associazioni di categoria e della Confederazione (cfr. misura 2-1.3) - Sorveglianza del mercato secondo l'OEDA (cfr. misura 2-2.8) - Commenti dell'AGIN C sull'articolo 5 OEDA per le neofite
Adeguamenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e, se necessario, adeguamento delle informazioni attuali agli acquirenti di specie esotiche invasive
Decisioni necessarie	Definizione di requisiti minimi relativi all'informazione da parte della Confederazione con il coinvolgimento dei Cantoni e delle associazioni di categoria
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati nell'ambito della sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8)
Tappe principali	Tappa I: verifica del bisogno per l'intero assortimento attuale Tappa II: in seguito verifica continua prima dell'inserimento di nuove specie esotiche nell'assortimento
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 2-2.6	«Prevenzione nell'ambito della manutenzione di impianti infrastrutturali per evitare la diffusione di specie esotiche invasive»
Descrizione	Nell'ambito della pianificazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione (p. es. manutenzione delle scarpate e delle aree verdi), i servizi di manutenzione delle ferrovie, delle strade e delle acque nonché di altri impianti infrastrutturali provvedono a escludere l'insediamento e l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.
Responsabilità	USTRA, UFPP, armasuisse, UFE, UFT, FFS e altri proprietari di impianti infrastrutturali, servizi specializzati cantonali e comunali
Attori coinvolti	Servizi di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, UFAM
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Norme VSS ferrovia/strada, promemoria (cfr. misura 1-3.3) - Flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive nelle politiche settoriali della Confederazione (cfr. misura 1-2.2)
Adeguamenti necessari	Adeguamento delle direttive sulla manutenzione, delle norme VSS ferrovia/strada ed eventualmente di altri documenti tenendo conto delle misure preventive necessarie contro le specie esotiche invasive
Decisioni necessarie	- Nessuna
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell'obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.5)
Tappe principali	<p>Tappa I: adeguamento/elaborazione di norme e direttive entro la fine del 2017</p> <p>Tappa II: svolgimento di lavori di manutenzione tenendo conto delle misure preventive necessarie</p>
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2018

Misura 2-2.7	«Prevenzione della diffusione di specie esotiche invasive a livello di fondi»
Descrizione	I proprietari e i gestori di fondi provvedono affinché specie esotiche invasive non s'insedino sui loro fondi e costituiscano una fonte per l'ulteriore diffusione di specie esotiche invasive sulle superfici limitrofe.
Responsabilità	Proprietari e gestori di fondi e le loro associazioni
Attori coinvolti	Servizi specializzati cantonali e comunali
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e sui loro effetti (cfr. misura 2-1.4) - Informazione degli acquirenti sulle proprietà ambientali delle specie esotiche vendute (cfr. misura 2-2.5)
Adeguamenti necessari	-
Decisioni necessarie	-
Fabbisogno finanziario supplementare	- Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Fabbisogno di personale supplementare	- Mantenuto nei limiti dei compiti e dei mezzi ordinari e, se possibile, ampliato
Indicatori	Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell'obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.8)
Tappe principali	
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2017

Misura 2-2.8	«Controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza nell'ambito delle attività a contatto con specie esotiche invasive»
Descrizione	I Cantoni vigilano sul rispetto dell'obbligo di diligenza (p. es. responsabili dell'immissione in commercio, acquirenti, compresa la diffusione secondaria p. es. attraverso lavori di costruzione, trasporti sull'acqua, servizi di manutenzione e smaltimento ecc.) all'interno dei vari settori e delle varie professioni (art. 49 OEDA). È così possibile rafforzare la consapevolezza sulla problematica delle specie esotiche invasive.
Responsabilità	Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti	UFAM, associazioni di categoria
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Sorveglianza del mercato (in loco e online) - Sorveglianza delle costruzioni e della manutenzione - Controlli per campione
Adeguamenti necessari	-
Decisioni necessarie	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle priorità per la vigilanza sull'obbligo di diligenza da parte dei servizi specializzati cantonali - Definizione della portata della vigilanza sull'obbligo di diligenza da parte dei servizi specializzati cantonali
Fabbisogno finanziario supplementare	- Nessuno (-> fabbisogno di personale)
Fabbisogno di personale supplementare	- Cantoni: da basso a medio (a seconda del Cantone)*
Indicatori	- Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati
Tappe principali	Tappa I: definizione delle priorità nell'ambito della vigilanza entro la fine del 2017 Tappa II: controlli periodici a partire dal 2018
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente a partire dal 2018

* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.

Misura 3-1.1	«Elaborazione e attuazione di strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate»
Descrizione	La Confederazione elabora, assieme agli uffici federali interessati e ai Cantoni, strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate (in particolare dei livelli D1 e D2 secondo lo schema di classificazione del cap. 3.1) nonché per habitat particolarmente minacciati (in particolare per i biotopi protetti). Queste strategie contengono indicazioni specifiche per raggiungere l'obiettivo (eradicazione o contenimento) perseguito con l'attuazione delle misure previste e descrivono il relativo fabbisogno di risorse umane e finanziarie della Confederazione. Le strategie di lotta sono aggiornate in funzione della variazione del potenziale di minaccia nonché in base alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione delle misure (cfr. misura 3-2.1). Strategie di lotta specifiche consentono di definire misure mirate per specie esotiche invasive selezionate e di coordinare la procedura degli attori a cui è affidata l'esecuzione. È così possibile evitare futuri costi nettamente più elevati (cfr. cap. 1).
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, esperti
Attuazione/ strumenti	- Il modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive (cfr. misura 1-4.1) selezionerà le specie rilevanti (cap. 3.1, livelli D1 e D2) e la misura 1-4.2 identificherà eventuali altre specie e altri habitat bisognosi di intervento
Adeguamenti necessari	Adeguamento delle basi giuridiche per l'attuazione dello schema di classificazione e delle relative disposizioni necessarie per le specie dei livelli D1 e D2
Decisioni necessarie	Specie per cui devono essere elaborate strategie di lotta specifiche
Fabbisogno finanziario supplementare*	- Confederazione: elevato - Cantoni: da medio a elevato (a seconda del Cantone)
Fabbisogno di personale supplementare*	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 - Cantoni: da basso a medio (a seconda della grandezza del Cantone)
Indicatori	- Numero di strategie di lotta specifiche per singole specie - Rapporti nell'ambito del coordinamento cantonale delle attività relative alle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3) - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	Tappa I: elaborazione delle strategie di lotta per le specie selezionate a partire dall'inizio del 2018
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente mediante l'adeguamento delle basi giuridiche a partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione

* Le spese supplementari risultanti da questa misura, che tuttavia dipendono dall'impostazione concreta dell'adeguamento delle basi giuridiche, potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate

Misura 3-1.2	«Attuazione dell'obbligo d'intervento per contenere specie esotiche invasive selezionate»
Descrizione	<p>La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di fondi adottano autonomamente e sistematicamente misure di lotta per contenere le specie esotiche invasive secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi (a partire dal livello C dello schema di classificazione del cap. 3.1; cfr. misura 1-4.1) sulle superfici di loro proprietà o sotto la loro responsabilità, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche (cfr. misura 1-1.1).</p> <p>In caso di omissione da parte dei proprietari e dei gestori di fondi, l'autorità competente ordina, dopo un sollecito scritto, le misure di contenimento necessarie a carico del proprietario.</p> <p>L'attuazione coordinata e sistematica dell'obbligo d'intervento è una condizione per contenere le specie esotiche invasive con una forte diffusione. L'attuazione corretta delle misure di lotta consente di risparmiare futuri costi molto più elevati (cfr. cap. 1).</p>
Responsabilità	Proprietari e gestori di fondi
Attori coinvolti	Servizi specializzati comunali e cantonali interessati, UFAM
Attuazione/strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni sull'obbligo d'intervento nell'ambito della sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e i loro effetti (cfr. misura 2-1.4) - Diffusione delle informazioni rilevanti sull'obbligo d'intervento ai servizi specializzati comunali e cantonali nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché dei servizi specializzati cantonali (cfr. misura 1-2.3)
Adeguamenti necessari	Adeguamento delle basi giuridiche relative all'attuazione dello schema di classificazione e delle relative disposizioni necessarie per le specie a partire dal livello C
Decisioni necessarie	Adeguamento delle basi giuridiche
Fabbisogno finanziario supplementare	Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l'adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.
Fabbisogno di personale supplementare	
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell'obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.5) - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente mediante l'adeguamento delle basi giuridiche a partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione

Misura 3-1.3	«Imposizione delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive»
Descrizione	I servizi specializzati cantonali ordinano ai proprietari e ai gestori di fondi o, in caso di omissione, all'autorità competente di attuare le misure di lotta contro le specie esotiche invasive (cfr. misura 3-1.2). Questa procedura coordinata e sistematica di tutti gli attori per un periodo definito è indispensabile per contenere le specie esotiche invasive con una forte diffusione. L'attuazione corretta delle misure di lotta consente di risparmiare futuri costi molto più elevati (cfr. cap. 1).
Responsabilità	Servizi specializzati cantonali interessati
Attori coinvolti	UFAM, servizi specializzati comunali interessati, proprietari e gestori di fondi
Attuazione/strumenti	- Attuazione dell'obbligo d'intervento per contenere le specie esotiche invasive selezionate (misura 3-1.2)
Adeguamenti necessari	Adeguamento delle basi giuridiche relative all'attuazione dello schema di classificazione e delle relative disposizioni necessarie
Decisioni necessarie	- Definizione delle priorità per la vigilanza sull'obbligo d'intervento da parte dei servizi specializzati cantonali - Definizione della portata della vigilanza sull'obbligo d'intervento da parte dei servizi specializzati cantonali
Fabbisogno finanziario supplementare	- Nessuno (vedi fabbisogno di personale)
Fabbisogno di personale supplementare	- Cantoni: da basso a medio (a seconda del Cantone)*
Indicatori	- Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sulla vigilanza sulle misure di lotta - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente mediante l'adeguamento delle basi giuridiche a partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione

* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.

Misura 3-2.1	«Controllo dell'efficacia delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive»
Descrizione	I Cantoni controllano l'efficacia delle misure di lotta attuate e riferiscono all'UFAM in merito alle conclusioni tratte. L'UFAM dispone così di conoscenze attuali sull'applicazione e sul successo delle misure di lotta. Le conoscenze servono quale base per la revisione delle strategie di lotta specifiche (cfr. misura 3-1.1) nonché per un eventuale adeguamento degli obiettivi per singole specie esotiche invasive (cfr. misura 3-2.2).
Responsabilità	Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti	UFAM
Strumenti	Controllo dell'efficacia delle misure di lotta attuate
Adeguamenti necessari	-
Decisioni necessarie	Definizione, da parte dell'UFAM, della struttura della rilevazione per il controllo dell'efficacia nonché della periodicità dei rapporti (rapporto equilibrato tra l'onere per la lotta e l'onere amministrativo).
Fabbisogno finanziario supplementare	- Nessuno (-> fabbisogno di personale)
Fabbisogno di personale supplementare	- Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 - Cantoni: da basso a medio (a seconda della grandezza del Cantone)*
Indicatori	- Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	
Termine previsto per l'attuazione	Progressivamente mediante l'adeguamento delle basi giuridiche a partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione

* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.

Misura 3-2.2	«Verifica e, se necessario, adeguamento degli obiettivi per singole specie esotiche invasive»
Descrizione	Se del caso, la Confederazione adegua gli obiettivi per singole specie esotiche invasive ed eventuali strategie di lotta (secondo le misure 1-4.1 e 3-1.1) in base ai risultati della valutazione dei Cantoni (cfr. misura 3-2.1), alle basi scientifiche elaborate per le specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) e alle esperienze maturate da altri attori.
Responsabilità	UFAM
Attori coinvolti	Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, esperti
Attuazione/ strumenti	<ul style="list-style-type: none"> - Classificazione e prioritizzazione delle specie esotiche invasive (misura 1-4.1) - Controllo dell'efficacia delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive (misura 3-2.1)
Adeguamenti necessari	Adeguamento in funzione delle modifiche delle basi giuridiche (cfr. misura 1-3.1) nonché dell'acquisizione di nuove conoscenze sulle specie esotiche invasive rilevanti ai fini dell'attuazione (cfr. misure 1-1.1, 1-2.1, 1-2.2, 1-4.2)
Decisioni necessarie	Definizione della periodicità della verifica da parte dell'UFAM
Fabbisogno finanziario supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno (-> fabbisogno di personale)
Fabbisogno di personale supplementare	<ul style="list-style-type: none"> - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti nell'ambito dell'attività nazionale d'informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali	
Termine previsto per l'attuazione	A partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione mediante l'adeguamento delle basi giuridiche in presenza di nuove conoscenze

A4 Commenti allo schema di classificazione

Criteria di classificazione

Nell'ambito dell'elaborazione della strategia per le specie esotiche invasive e in vista di eventuali adeguamenti delle basi giuridiche sono stati organizzati tre seminari con diversi partecipanti (rappresentanti degli uffici federali direttamente interessati, esperti, rappresentanti di conferenze cantonali). In vista di una classificazione in ordine di priorità sono stati identificati essenzialmente tre criteri per valutare e classificare le specie esotiche invasive:

- **Nocività:** il criterio della nocività designa il danno prevedibile, che una specie può causare all'uomo, agli animali o all'ambiente. Il danno comprende quindi anche i costi addossati ai singoli o a una collettività, ad esempio in seguito a danni alla salute umana o animale, a lavori di manutenzione e riparazione o alla perdita di basi vitali naturali.
- **Diffusione:** questo criterio descrive da un lato la diffusione di una specie, ossia la sua presenza territoriale attuale e dall'altro la sua capacità di diffondersi ulteriormente, ossia la dinamica migratoria della specie. Quest'ultima dipende da grandezze ecologiche relative alla popolazione, ad esempio il genere e il tasso di riproduzione, la presenza di vettori e percorsi di diffusione o di habitat potenzialmente colonizzabili.
- **Prospettive di lotta:** il criterio delle prospettive di lotta designa la disponibilità e l'efficacia dei metodi di lotta, tenendo conto degli effetti su organismi non bersaglio e sull'ambiente, delle possibilità di ricomparsa e reintroduzione dopo l'attuazione delle misure nonché di eventuali cambiamenti locali.

Tenendo conto dei tre criteri descritti sopra, le specie devono essere classificate in ordine di priorità e attribuite alle opzioni d'intervento illustrate nella figura 1-3. Ne risultano cinque classi distinte, che rispondono in modo più adeguato alla situazione specifica per quanto riguarda il bisogno di misure e gli obiettivi (fig. A4-1; cfr. tab. 2 al cap. 3.1).



Figura A4-1 Rappresentazione schematica della classificazione delle specie esotiche (cfr. cap. 3.1).

La classificazione in ordine di priorità presuppone un modello decisionale, che dovrà essere elaborato nell'ambito dell'attuazione della strategia (cfr. misura 1.4.1). La classificazione differenziata delle specie esotiche invasive è essenziale per definire, classificare in ordine di priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.